

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 aprile 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49)»..... Pag. 2

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2008, n. 1.

Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali..... Pag. 5

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2008, n. 2.

Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari..... Pag. 8

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 dicembre 2007, n. 0414/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres. Approvazione modifiche... Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 dicembre 2007, n. 0418/Pres.

Regolamento per la fruizione turistico - ricreativa delle proprietà regionali, in esecuzione dell'art. 26 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca). Approvazione..... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 dicembre 2007, n. 0419/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art 6, comma 70, della legge regionale n. 22/2007, concernente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici. Approvazione..... Pag. 22

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 2.

Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere..... Pag. 24

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3.

Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna... Pag. 26

## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1/R.

**Regolamento regionale recante: «Modifiche ed integrazioni al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 (norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49)».**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 31 gennaio 2008)

## LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25;

Visto il regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 51-8114 del 28 gennaio 2008,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica all'art. 13  
del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R*

1. L'art. 13 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Progetti di variante e di manutenzione straordinaria). — 1. Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11.

2. In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il settore regionale competente in materia di sbarramenti può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti e in caso di sbarramento in costruzione, deve essere convocata una conferenza dei servizi.

3. La conferenza dei servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.

4. Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.».

Art. 2.

*Modifica all'art. 14  
del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R*

1. L'art. 14 del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi). — 1. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono disciplinate dal titolo IV-bis del presente regolamento.».

Art. 3.

*Inserimento del titolo IV-bis  
nel regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R*

1. Dopo il titolo IV del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, è inserito il seguente:

«TITOLO IV-Bis

OPERAZIONI DI SVASO, SFANGAMENTO  
E SPURGO DEGLI INVASI

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 21-bis.

*Ambito di applicazione e finalità*

1. Il presente titolo, in attuazione dell'art. 38, comma 5 delle norme del piano di tutela delle acque, disciplina:

a) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ferme restando le disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui all'art. 114, comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) per gli invasi diversi da quelli di cui alla lettera b);

b) le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi originati da sbarramenti (dighe o traverse) non disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 1º novembre 1959, n. 1363 (approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta) la cui altezza sia inferiore a 10 metri o aventi una capacità di invaso inferiore a 100.000 metri cubi, di seguito denominate operazioni soggette alla disciplina regionale.

2. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono esercitate in modo da non compromettere, anche indirettamente, gli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione fissati per i corpi idrici monitorati e in particolare con modalità volte a:

a) tutelare lo stato ecologico e chimico-fisico e la capacità di autodepurazione dei corpi idrici a valle degli invasi, nonché integrare le attività di svaso, sfangamento e spurgo nella gestione complessiva degli stessi;

b) mantenere l'integrità dell'ecosistema nelle aree a elevata protezione identificate ai sensi dell'art. 23 delle norme del piano di tutela delle acque in cui vengano a ricadere le operazioni disciplinate dal presente titolo;

c) salvaguardare gli usi della risorsa idrica in atto a valle dell'invaso dagli impatti derivanti dalle operazioni qui disciplinate.

Art. 21-ter.

*Definizioni*

1. Ai sensi del presente titolo, si intende per:

a) asportazione di materiale a bacino pieno: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o dragaggio per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

b) asportazione di materiale a bacino vuoto: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

c) autorità competente: il settore regionale competente in materia di sbarramenti;

d) corso d'acqua monitorato: i corsi d'acqua inseriti nella rete di monitoraggio regionale e soggetti ad obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione ai sensi della normativa vigente;

e) invaso: accumulo idrico che si crea attraverso la costruzione e gestione di un manufatto (diga o traversa) in grado di trattenere dell'acqua e di causare il contemporaneo deposito di materiale solido;

*f) magra:* portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q274 (portata che viene raggiunta o superata per duecentosettantaquattro giorni l'anno);

*g) morbida:* portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento compresa tra la Q91 e la Q182 (portate che vengono raggiunte o superate per novantuno e centottantadue giorni l'anno);

*h) operazioni di gestione non ordinaria:* gli spurghi, ovvero le attività di evacuazione attraverso gli scarichi di fondo, finalizzati al ripristino parziale o totale della capacità utile d'invaso; gli svasi, anche parziali, finalizzati a consentire l'ispezione, la manutenzione o l'ammodernamento delle strutture di ritenuta, presa e scarico, qualora eseguiti tramite apertura degli scarichi di fondo; gli sfangamenti, qualora il materiale asportato venga reimpresso in tutto o in parte, anche tramite bypass, nel corso d'acqua a valle dell'invaso; le operazioni di sfangamento che comportino asportazione dall'invaso di materiale sedimentato;

*i) operazioni di gestione ordinaria:* le attività di svasso parziale effettuate attraverso gli organi di scarico superficiali ovvero intermedi, qualora questi ultimi si trovino a quota superiore al livello del sedimento, nonché le operazioni condotte attraverso gli organi di presa; le prove periodiche di funzionalità degli organi di scarico; lo svuotamento delle camere ed eventuali condotte presenti fra gli organi di intercettazione degli scarichi di fondo;

*j) piena ordinaria:* portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q91 (portata che viene raggiunta o superata per novantuno giorni l'anno);

*k) sfangamento o sgheaiamento:* operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio;

*l) spurgo:* operazione di sfangamento che fa esitare a valle, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico o eventualmente di presa, il materiale solido sedimentato, con esclusione delle operazioni di prova di funzionalità degli organi di scarico;

*m) svasso:* svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa.

## Capo II

### PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI SVASSO, SFANGAMENTO E SPURGO DEGLI INVASI

#### Art. 21-*quater*.

##### *Approvazione del progetto di gestione*

1. Il progetto di gestione è presentato all'autorità competente che ne cura l'istruttoria preliminare volta a verificare la completezza degli elaborati e a richiedere le eventuali integrazioni.

2. Il progetto di gestione è esaminato da una conferenza interna di servizi ai sensi dell'art. 23, comma 3 della legge regionale 4 luglio 2005 n. 7 (nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), indetta dall'autorità competente e composta dalle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché dal dipartimento territorialmente competente dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA). Anche alla luce delle determinazioni della conferenza interna il responsabile del procedimento, in caso di riconosciuta complessità dell'istruttoria, può avvalersi della consulenza di istituti di ricerca ed universitari.

3. Il progetto di gestione è in seguito trasmesso alla conferenza di servizi istituita nell'ambito della struttura regionale preposta agli sbarramenti per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti. La conferenza di servizi può, in sede di esame del progetto di gestione, richiedere approfondimenti ed integrazioni, imporre prescrizioni operative e limiti più restrittivi rispetto a quanto previsto dal presente titolo nonché approvare eventuali modalità alternative rispetto a quanto qui disciplinato a fronte di esigenze specifiche.

4. Qualora il progetto di gestione comporti opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), oppure sia funzionale a nuove opere o ad interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti, sottoposti alla procedura di VIA ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2 e 4, della legge regionale n. 40/1998, la conclusione positiva ditale procedura (fase di verifica e/o fase di valutazione) attivata dal proponente presso l'autorità competente, così come individuata ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 40/1998, è presupposto necessario per l'approvazione del progetto di gestione.

5. Per gli invasi in cui la gestione dei sedimenti comporti influenza su un sito di importanza comunitaria (direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992) o su una zona di protezione speciale (direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979) la conferenza interna dei servizi, di cui al comma 2, può richiedere l'attivazione della valutazione di incidenza a sensi della normativa vigente in materia.

6. Qualora necessario, nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 3 è acquisito il parere dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento e dell'ente gestore dell'area protetta interessata.

7. Il progetto di gestione è approvato entro sei mesi dalla sua presentazione ed ha validità decennale, fermo restando l'obbligo del gestore di presentare un aggiornamento ogni qualvolta mutino in modo sostanziale le condizioni riportate nel progetto di gestione approvato.

8. L'autorità competente ha facoltà di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche anteriormente alla scadenza dei dieci anni e, in particolare, nei seguenti casi:

*a)* a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento;

*b)* per motivi di tutela della risorsa idrica ai sensi della normativa vigente, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati in corrispondenza delle operazioni di cui sopra;

*c)* per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, nell'ottica di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta fluviale;

*d)* nel caso di interventi o attività che mettono in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici (art. 12, legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37).

9. Il progetto di gestione approvato è immediatamente esecutivo ed autorizza il gestore ad eseguire le operazioni ivi descritte, in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

10. Il gestore comunica all'autorità competente, alle amministrazioni locali coinvolte, al dipartimento territorialmente competente dell'ARPA nonché all'amministrazione preposta a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento l'inizio delle operazioni almeno quattro mesi prima, presentando un programma di sintesi di tali attività; durante tale, periodo sono affissi agli albi pretori dei comuni interessati gli avvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i soggetti interessati della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele da adottare. I quattro mesi di preavviso definiscono presuntivamente il periodo in cui devono essere effettuate le operazioni; almeno una settimana prima del giorno dell'effettuazione delle stesse, avendo osservato il verificarsi delle condizioni ottimali descritte in progetto di gestione, il gestore comunica via fax alle autorità precedentemente avvisate l'avvio delle manovre e dei lavori.

11. Per le dighe di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 112/1998, il progetto approvato è trasmesso all'amministrazione statale competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso, per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959, e relative disposizioni di attuazione.

### Capo III

#### OPERAZIONI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA REGIONALE

##### Art. 21-quinquies.

###### Esenzione dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione

1. Sono esonerate dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione le operazioni soggette alla disciplina regionale relative agli invasi:

a) creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo senza intercettazione di corsi d'acqua, bensì con alimentazioni prevalenti riconducibili a canali collettori di ruscellamenti superficiali, a pozzi, a sorgenti, ad approvvigionamenti controllati di reti acquedottistiche o consortili e, in generale, con insignificanti depositi di materiale solido;

b) le cui operazioni di sfangamento, spurgo o svaso non producono effetti rilevabili sulla morfologia e la qualità ambientale dei corsi d'acqua a valle dell'invaso e che:

1) siano creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo privi di scarichi di fondo;

2) presentino scarichi di fondo non afferenti direttamente ai corsi d'acqua monitorati;

3) presentino scarichi di fondo non afferenti alle aree ad elevata protezione identificate ai sensi dell'art. 23 delle norme del piano di tutela delle acque;

4) presentino scarichi di fondo o paratoie che rimangano aperti per almeno novanta giorni consecutivi o almeno centocinquanta giorni non consecutivi nell'arco dell'anno solare;

5) presentino opere quali traverse con paratoie di ridotte dimensioni ed invaso limitato.

2. Qualora il gestore, nei casi di cui al comma 1, lettera b), intenda o abbia necessità di effettuare una movimentazione del materiale depositato per quantitativi superiori a 10.000 metri cubi, è tenuto, nel momento in cui si verifica tale esigenza, a presentare un progetto di gestione semplificato, secondo le specifiche riportate all'art. 21-septies, nonché ad effettuare le operazioni nel rispetto delle modalità previste all'allegato B-bis.

3. La gestione degli invasi esclusi dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione è comunque realizzata nel rispetto delle modalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo I dell'allegato B-bis e dei disciplinari di esercizio rilasciati dall'autorità competente.

##### Art. 21-sexies.

###### Presentazione e contenuti del progetto di gestione

1. Per le operazioni soggette alla disciplina regionale di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettera b), il progetto di gestione è presentato entro un anno dall'entrata in esercizio dell'invaso e contiene:

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);

b) l'indicazione delle principali pressioni antropiche e usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dell'acqua e dei sedimenti; deve essere anche indicata la presenza di criticità a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dal presente regolamento;

c) la descrizione sommaria delle attività operative di gestione ordinaria dell'invaso;

d) la descrizione delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dal presente regolamento, che si prevede di effettuare entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le seguenti indicazioni: organi di scarico interessati; portate massime e medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione; concentrazione prevista di solidi

sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione; periodo individuato; durata prevista di ciascuna operazione; modalità delle operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di quanto riportato all'allegato B-bis;

e) la caratterizzazione idrologica del corso d'acqua intercettato dallo sbarramento o traversa, nella sezione immediatamente a monte dell'invaso, come meglio specificato all'allegato B-ter, punto 2, lettera e);

f) la caratterizzazione quali-quantitativa di cui all'allegato B-ter, definita in base alle criticità individuate e alla tipologia di operazione prevista; le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti a più di due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione;

g) la valutazione degli effetti potenziali sugli altri usi dell'acqua e del territorio, sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici, sugli obiettivi ambientali e funzionali per specifica destinazione, sui vincoli presenti a valle dello sbarramento lungo il tratto di corso d'acqua influenzato, nonché sulle aree di dislocazione del materiale asportato;

h) la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni e per ridurre la frequenza delle stesse;

i) l'indicazione da parte del gestore dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso in cui più invasi insistano sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato all'art. 21-nonies.

2. I risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dal presente regolamento, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto di gestione.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, il gestore deve individuare al momento della redazione del progetto di gestione un sito disponibile per il deposito di detto materiale e presentare un piano di stoccaggio temporaneo, rimozione, trasporto e destinazione o smaltimento dei sedimenti asportati.

4. Nel caso in cui al momento della presentazione del progetto il proponente non disponga dei dati necessari alla caratterizzazione delle operazioni dovrà comunque presentare un aggiornamento prima della loro effettuazione.

5. I progetti di gestione non contengono specifiche indicazioni per le seguenti operazioni, la cui esecuzione è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo III dell'allegato B-bis:

a) le operazioni di gestione ordinaria dell'invaso;

b) le manovre di emergenza atte a garantire la salvaguardia e la sicurezza della pubblica incolumità;

c) le operazioni atte a garantire il non superamento del livello di invaso massimo consentito in occasione di eventi di piena;

d) le operazioni effettuate per speciali motivi di pubblico interesse disposti dall'amministrazione competente.

##### Art. 21-septies.

###### Contenuti del progetto di gestione semplificato

1. Per le operazioni di cui all'art. 21-quinquies, comma 2 il progetto di gestione contiene:

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);

b) l'indicazione delle principali pressioni antropiche e usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dell'acqua e dei sedimenti; deve essere anche indicata la presenza di criticità a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dal presente regolamento;

c) la descrizione sommaria delle attività operative di gestione ordinaria dell'invaso;

d) la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dal presente regolamento, che si prevede di effettuare entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le seguenti indicazioni: organi di scarico interessati; portate massime e medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione; concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione; periodo individuato; durata prevista di ciascuna operazione; modalità delle operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di quanto riportato all'allegato B-bis;

e) la caratterizzazione quali-quantitativa di cui all'allegato B-ter, punto 2 lettere a), b), c), d), g); le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti a più di due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione;

f) la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni;

g) l'indicazione da parte del gestore dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso in cui più invasi insistano sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato al successivo art. 21-nonies.

2. I risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dal presente regolamento, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto di gestione.

#### Art. 21-octies.

##### *Casi particolari*

1. Lo sfangamento deve essere eseguito, di norma, con l'asportazione a bacino pieno o vuoto del materiale accumulato nei casi in cui:

a) la conferenza dei servizi di cui all'art. 21-quater lo ritenga necessario a seguito di rilevamenti nei sedimenti di concentrazioni di sostanze pericolose superiori ai valori di riferimento indicati nella tabella 1 (colonna B) dell'allegato 5 al titolo V, parte IV del n. 152/2006;

b) l'attività di spurgo comprometta la sicurezza idraulica e comporti accertati rischi per gli insediamenti a valle dell'invaso;

c) a seguito di esperienze pregresse relative ad operazioni analoghe sullo stesso invasore, si possa prefigurare una compromissione duratura dello stato qualitativo del corso d'acqua recettore, qualora si tratti di corpo idrico oggetto di specifici obiettivi di qualità già previsti nel piano di tutela delle acque della Regione Piemonte.

#### Art. 21-nonies.

##### *Coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l'asta fluviale*

1. Al fine di minimizzare gli effetti cumulativi delle operazioni incidenti sullo stesso corso d'acqua, il gestore è tenuto a:

a) presentare un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza presenti lungo l'asta fluviale;

b) tener conto, in fase di programmazione temporale delle attività previste nel proprio progetto di gestione, degli eventuali progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso corso d'acqua o sul bacino afferente.

2. L'autorità competente, ai fini di un maggiore coordinamento, può convocare alla conferenza di servizi i gestori degli altri invasi presenti nel medesimo bacino idrografico qualora lo ritenga opportuno; in caso di operazioni contestuali, è facoltà dell'autorità competente richiedere, in sede di conferenza di servizi, lo spostamento temporale di una o più delle operazioni previste nei progetti di gestione.

#### Art. 21-decies.

##### *Norma transitoria*

1. I progetti di gestione delle operazioni soggette alla disciplina regionale relativi agli invasi esistenti sono presentati entro un anno dalla pubblicazione di apposito comunicato del Presidente della giunta regionale nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.»

#### Art. 4.

##### *Integrazione degli allegati al regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R*

1. Dopo l'allegato B del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12/R, sono aggiunti, infine, gli allegati B-bis e B-ter del presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 29 gennaio 2008

BRESSO

(Omissis)

08R0236

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2008, n. 1.

**Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 13 febbraio 2008*)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La presente legge garantisce la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi per soddisfare le esigenze qualitative e quantitative del mercato turistico, nonché assicura la organica programmazione e disciplina della complessiva offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge contiene le disposizioni necessarie affinché gli strumenti urbanistici comunali dettino la disciplina pertinente per perseguire tali obiettivi.

#### Art. 2.

##### *Disciplina urbanistica degli alberghi*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ricettive classificate «albergo» e le relative aree asservite e di pertinenza, ai sensi della normativa vigente in materia, quelle la cui attività sia cessata e non ancora oggetto di interventi di trasformazione in una diversa destinazione assentiti con titoli abilitativi edilizi già rilasciati in data anteriore, quelle in corso di realizzazione e quelle realizzate successivamente o divenute successivamente tali, sono soggette a specifico vincolo di destinazione d'uso ad albergo, con divieto di modificare tale destinazione, se non alle condizioni previste dai commi 4 e 5.

2. I comuni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano il censimento delle strutture ricettive di cui al comma 1, anche sulla scorta delle proposte avanzate dagli imprenditori alberghieri, e individuano le esigenze di miglioramento e/o amplia-

mento delle strutture medesime. A tal fine i comuni adottano apposita modifica al vigente strumento urbanistico comunale secondo le procedure di cui al comma 10, mediante la quale individuano gli interventi e le norme tecnico-urbanistiche idonei alla soddisfazione delle esigenze riscontrate, tenuto conto delle caratteristiche degli immobili e del contesto urbanistico e paesistico in cui gli stessi sono collocati, individuando una specifica disciplina per i centri storici.

3. La mancata assunzione da parte del comune degli adempimenti di cui al comma 2 entro il termine di dodici mesi, abilita gestori o proprietari interessati a richiedere l'intervento della Regione al fine di provvedervi mediante l'esercizio del potere sostitutivo.

4. I comuni, con la modifica dello strumento urbanistico comunale vigente, possono proporre, su richiesta del proprietario e acquisito il parere del gestore, il non assoggettamento al vincolo di cui al comma 1 delle strutture esistenti censite per le quali non sia più esercitabile l'attività alberghiera in relazione alla sopravvenuta inadeguatezza a mantenere la presenza sul mercato dell'offerta ricettiva e alla non sostenibilità economica della stessa, motivate da almeno una delle seguenti cause:

a) oggettiva impossibilità dell'immobile ad adeguare le sue caratteristiche distributive, funzionali e dimensionali al livello degli standard qualitativi del settore alberghiero, a causa dell'esistenza di vincoli paesaggistici, monumentali od urbanistico-edilizi non superabili;

b) collocazione della struttura in un contesto le cui caratteristiche urbanistiche o territoriali determinino la incompatibilità o la insostenibilità della funzione alberghiera.

5. I comuni, per le strutture di cui al comma 4, individuano le trasformazioni d'uso ammesse e la relativa disciplina urbanistico-edilizia che meglio si adattano alla tipologia degli immobili e alle previsioni urbanistiche e paesistiche del contesto interessato.

6. Rispetto a quanto stabilito dall'art. 13, comma 3 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25, (disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e del relativo allegato B, nei confronti dei titoli edilizi aventi ad oggetto la trasformazione in residenza della destinazione d'uso delle strutture di cui al comma 5, la quota del contributo afferente al costo di costruzione è aumentata in applicazione della percentuale del 20 per cento del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata definito a norma dell'art. 4, comma 1, lettera g) della legge 5 agosto 1978, n. 457, (norme per l'edilizia residenziale), senza l'abbattimento di cui alla quota RIS% indicata nel citato allegato B alla legge regionale n. 25/1995. I comuni procedono al conseguente adeguamento dei valori stabiliti nel suddetto allegato B nel contesto della deliberazione di aggiornamento annuale di cui all'art. 14, comma 1 della legge regionale n. 25/1995 assunta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La quota di maggiorazione del costo di costruzione prevista dal comma 6 è destinata alla Regione per implementare gli stanziamenti a sostegno degli investimenti per le strutture alberghiere.

8. Per le strutture alberghiere di cui al comma 4 di capienza superiore a cinquanta posti letto, il rilascio del titolo edilizio per la trasformazione a destinazione d'uso residenziale è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione corrispondente alla convenzione tipo di cui all'art. 7 e volta ad assicurare al comune la realizzazione di una quota percentuale di edilizia da riservare a prima casa per i residenti pari al 30 per cento della superficie totale a destinazione residenziale, da disciplinare nell'atto convenzionale di cui sopra.

9. La disposizione di cui al comma 8 non si applica per le strutture alberghiere di cui al comma 4 aventi capienza non superiore a settantacinque posti letto nel caso in cui il titolare si impegni, tramite convenzione con il comune, a realizzare una nuova struttura alberghiera di maggiore capacità ricettiva e di livello non inferiore a tre stelle anche in altra area del territorio comunale in cui è ammessa la destinazione turistico-ricettiva. Tale convenzione deve prevedere:

a) gli standard urbanistici a carico dell'operatore;

b) le garanzie, anche finanziarie, di completa realizzazione della struttura alberghiera e del rispetto dei tempi e degli adempimenti previsti nella convenzione;

c) l'individuazione della nuova destinazione d'uso prevista per la struttura alberghiera esistente.

10. La modifica al vigente strumento urbanistico comunale di cui ai commi 2, 4 e 5, previa consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le associazioni di categoria e i sistemi turistici locali interessati, è adottata dal comune con la seguente procedura:

a) pubblicazione della modifica e della relativa deliberazione consiliare mediante deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per quindici giorni consecutivi, previo avviso da affiggersi all'albo pretorio, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria;

b) ricevimento fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;

c) pronuncia sulle osservazioni pervenute, senza necessità di dar luogo ad una nuova pubblicazione nel caso in cui le osservazioni vengano accolte;

d) approvazione da parte della Regione nel termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del comune, decorso il quale la modifica al vigente piano regolatore generale o piano urbanistico comunale si intende approvata.

11. Decorsi dieci anni dall'approvazione della disciplina di cui ai commi 2, 4 e 5 e comunque all'adozione del PUC, il comune procede alla verifica della sua adeguatezza, confermandone i contenuti o modificandoli in conformità alle disposizioni della presente legge. Eventuali modifiche alla disciplina sopra richiamata sono soggette alla procedura di cui al comma 10.

12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che hanno già adottato il progetto preliminare di PUC ma non lo hanno ancora trasmesso alla Regione ed alla provincia per l'espressione dei pareri di competenza, sono tenuti ad inserire la disciplina di cui ai commi 2, 4 e 5 prima della trasmissione del progetto preliminare ai suddetti enti.

13. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni che hanno già adottato e già trasmesso agli enti di cui al comma 12 il progetto preliminare di PUC sono tenuti ad inserire la disciplina di cui ai commi 2, 4 e 5 in sede di adozione del progetto definitivo di PUC.

14. La Regione, nel caso di cui al comma 12, valuta la disciplina inserita ai sensi dei commi 2, 4 e 5 con pronunciamento vincolante nell'ambito del parere di cui all'art. 39 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36, (legge urbanistica regionale) e successive modificazioni; nel caso di cui al comma 13, valuta detta disciplina con pronunciamento vincolante, sotto forma di nulla osta, da rendersi anteriormente all'attivazione del controllo di legittimità di cui all'art. 40 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni.

#### Art. 3.

##### *Modifica dell'art. 27, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni*

1. La lettera b), del comma 2, dell'art. 27 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

«b) è individuata la capacità turistico-ricettiva complessiva del comune secondo le disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale recante misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali».

#### Art. 4.

##### *Disciplina e programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali*

1. I comuni nell'adozione dei progetti preliminari di PUC successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 11, sono tenuti a:

a) esplicitare gli obiettivi di mantenimento o di potenziamento dell'offerta turistico-ricettiva complessiva che intendono perseguire;

b) individuare, sulla base di una preventiva analisi della dotazione esistente delle varie tipologie di strutture previste dalla normativa vigente in materia di strutture turistico-ricettive e balneari, la capacità turistico-ricettiva futura, con specificazione delle quote percentuali del-

l'offerta riferita alle tipologie di strutture denominate ricettive-alberghiere e all'aria aperta e della corrispondente localizzazione nel territorio, fermo restando che la quota percentuale relativa alle strutture ricettive di tipologia albergo deve essere superiore a quella relativa alle residenze turistico-alberghiere;

c) dettare la relativa disciplina urbanistico-edilizia e paesistico-ambientale, riferita agli ambiti di conservazione o riqualificazione ed ai distretti di trasformazione con riferimento agli interventi sia di nuova realizzazione, sia di miglioramento e ampliamento delle strutture già esistenti necessari per consentire la riqualificazione e la competitività, prevedendo anche i margini di flessibilità di tale disciplina in funzione delle varie tipologie di strutture insediabili e del loro prefigurabile impatto sul territorio.

2. Sulla base della preventiva ricognizione di cui al comma 1, i comuni possono proporre l'eliminazione del vincolo di destinazione d'uso degli alberghi, nei limiti e secondo le condizioni e le modalità previsti nell'art. 2, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 è valutata dalla Regione con pronunciamento vincolante da rendersi nell'ambito del parere di cui all'art. 39 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni nell'ambito del quale può essere ammessa l'eliminazione del vincolo di destinazione di cui al comma 2.

4. A seguito dell'approvazione del piano urbanistico comunale contenente la disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3, deriva l'assoggettamento al vincolo di destinazione d'uso delle strutture ricettive-alberghiere e all'aria aperta esistenti od in corso di realizzazione di cui alla normativa vigente in materia, con esclusione di quelle per le quali venga ammessa l'eliminazione del vincolo.

5. Le strutture ricettive denominate affittacamere, bed breakfast, case e appartamenti per vacanze e appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla normativa vigente in materia sono equiparate, ai fini del dimensionamento del peso insediativo, agli immobili di civile abitazione.

#### Art. 5.

*Modifica dell'art. 44, comma 7 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni*

1. Nel comma 7 dell'art. 44 della legge regionale n. 36/1997 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo:

«Le varianti al PUC che comportino la riduzione delle quote percentuali dell'offerta turistico-ricettiva relativa alle strutture denominate ricettive-alberghiere ed all'aria aperta dalla vigente normativa in materia, con esclusione di quelle finalizzate ad interventi di adeguamento igienico-sanitario o funzionale al miglioramento dei requisiti qualitativi di una struttura costituiscono variante alla descrizione fondativa.».

#### Art. 6.

*Alberghi fruitori di agevolazioni regionali*

1. Nei confronti delle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, commi 3 e 4 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 19 (incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica).

2. In caso di esclusione dal vincolo ai sensi dell'art. 2, comma 4, resta fermo l'obbligo di restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali.

#### Art. 7.

*Norma di prima applicazione*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva la convenzione tipo di cui all'art. 2, comma 8.

#### Art. 8.

*Norma transitoria*

1. Le disposizioni di cui all'art. 2 non si applicano nei confronti degli alberghi esistenti oggetto di specifiche previsioni di trasformazione nell'ambito di procedimenti concertativi e sulla cui ammissibilità siano già stati espressi formali assensi da parte delle competenti Amministrazioni prima della data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei confronti delle strutture classificate albergo, la cui attività sia cessata da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni possono prevedere nel nuovo PUC o nell'ambito della modifica al vigente strumento urbanistico di cui all'art. 2, comma 2 e in alternativa al regime previsto al comma 8 del medesimo articolo, la parziale trasformazione della destinazione d'uso in funzioni non turistico-ricettive, entro la percentuale massima del trenta per cento della superficie complessiva, subordinatamente all'impegno del proprietario ad eseguire contestualmente alla suddetta trasformazione parziale la complessiva riqualificazione della struttura alberghiera, da assentire mediante titolo edilizio convenzionato recante l'obbligo di mantenimento della destinazione alberghiera per almeno vent'anni.

3. In sede di prima applicazione i posti letto di cui all'art. 2, commi 8 e 9 sono quelli risultanti dalla classificazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

*Norma finanziaria*

1. Le entrate previste dalla presente legge sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale al titolo III, entrate extratributarie-categoria, come segue:

a) alla categoria 3.3. - «Recuperi e rimborsi» U.P.B. 3.3.3. «Recuperi e rimborsi di natura diversa», le entrate di cui all'art. 3, comma 2;

b) alla categoria 3.4. - «Entrate di natura varia» U.P.B. 3.4.1. «Entrate di natura varia», le entrate di cui all'art. 2, comma 7.

#### Art. 10.

*Abrogazione di norme*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

a) l'art. 18-bis della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni;

b) l'art. 15, commi 4, 4-bis e 5 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 7, (modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 4 marzo 1982, n. 11, e 6 giugno 1989, n. 14, in materia di disciplina delle strutture ricettive).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 febbraio 2008

BURLANDO

(Omissis)

08R0240

LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2008, n. 2.

**Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 13 febbraio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. La presente legge detta norme per la disciplina dell'offerta turistica regionale esercitata attraverso:

- a) le strutture ricettive;
- b) le strutture balneari;
- c) i centri di immersione e di addestramento subacqueo.

2. Le funzioni amministrative previste dalla presente legge, se non espressamente mantenute alla Regione o esercitate dai comuni, sono attribuite alle province competenti per territorio.

Art. 2.

*Regolamenti di attuazione*

1. La Giunta regionale, sentiti i comuni, le province, l'ANCI e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive e balneari più rappresentative a livello regionale e previo parere della competente. Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto della Regione, approva regolamenti di attuazione della presente legge.

2. I regolamenti disciplinano i requisiti tecnico-estetici, igienico-sanitari, le dotazioni e le caratteristiche che devono possedere le strutture disciplinate dalla presente legge nonché i servizi che devono essere forniti dalle stesse.

3. Per gli edifici di interesse storico, culturale, architettonico i comuni aventi un numero di residenti non superiore a 5.000, possono prevedere, con deliberazione del consiglio comunale, deroghe ai requisiti igienico sanitari previsti nel regolamento relativo alle strutture ricettive di cui al titolo III qualora la conformazione strutturale e architettonica dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, il raggiungimento delle soglie dimensionali fissate dal regolamento medesimo.

Art. 3.

*Caratteristiche delle strutture ricettive*

1. Le strutture ricettive garantiscono:

- a) la gestione unitaria dei servizi di pernottamento, secondo quanto previsto dai regolamenti;
- b) l'offerta libera e indifferenziata al pubblico, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 4.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, si intende:

- a) per «attività a carattere occasionale o saltuario» l'attività esercitata per non oltre duecentodieci giorni all'anno; anche non consecutivi;
- b) per «titolare» il soggetto autorizzato alla gestione dell'attività ricettiva;
- c) per «occupazione delle piazzole delle strutture ricettive all'aria aperta» la superficie coperta con gli allestimenti tipici dei campeggi e dei villaggi turistici, comprese le proiezioni degli eventuali sbalzi delle coperture.

TITOLO II

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED ALL'ARIA APERTA

*Capo I*

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

Art. 5.

*Strutture ricettive alberghiere*

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi pubblici a gestione unitaria, aventi le caratteristiche previste dalla presente legge, che offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili.

2. Sono strutture ricettive alberghiere:

- a) gli alberghi;
- b) le residenze turistico-alberghiere;
- c) le residenze d'epoca;
- d) le locande;
- e) gli alberghi diffusi.

Art. 6.

*Alberghi*

1. Sono alberghi le strutture ricettive che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione, salvo quanto disposto al comma 2, di cucina o posto-cottura, purché posseggano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari e forniscano i servizi previsti dallo specifico regolamento.

2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative, di tipo residenza turistico-alberghiera, dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva effettiva dell'esercizio.

Art. 7.

*Residenze turistico-alberghiere*

1. Sono residenze turistico-alberghiere (R.T.A.), anche denominate residenze alberghiere, le aziende che forniscono alloggio ai clienti in non meno di sette unità abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o posto-cottura, salvo quanto disposto al comma 2. È consentita la presenza di unità abitative costituite da tre locali, con cucina o posto-cottura, in numero non superiore al 30 per cento delle unità abitative complessive.

2. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di camere del tipo albergo, non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva effettiva dell'esercizio.



3. Tali strutture sono costituite da un'unica unità immobiliare, anche articolata in più edifici, soggetta a specifico vincolo a R.T.A. e non possono essere oggetto di successivi mutamenti di destinazione d'uso in residenza, pure in assenza di opere edilizie.

4. Per le strutture di nuova realizzazione i requisiti e i vincoli di cui al comma 3 sono riportati nel titolo edilizio che abilita la realizzazione di tali strutture e trascritti nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari, con obbligo di accatastamento come unica unità immobiliare di categoria produttiva.

#### Art. 8.

##### *Residenze d'epoca*

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), nei quali permangono e sono ancora leggibili, anche in parte, le strutture, la configurazione distributiva degli spazi, gli apparati decorativi, le sistemazioni e gli arredi riferiti alla originaria destinazione. Gli edifici devono risultare in buono stato di conservazione e manutenzione.

#### Art. 9.

##### *Locande*

1. Sono locande le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in non più di sei e non meno di tre unità abitative costituite da camere, anche dotate di eventuali locali accessori, con esclusione di cucina o posto-cottura purché posseggano i requisiti tecnici ed igienico-sanitari e forniscano i servizi previsti dallo specifico regolamento.

#### Art. 10.

##### *Albergo diffuso*

1. L'albergo diffuso è una struttura ricettiva atta a fornire alloggio e servizi complementari, sia obbligatori che facoltativi, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, avente una capacità ricettiva non inferiore a trenta posti letto e localizzata in centri storici di comuni non costieri aventi le caratteristiche di cui allo specifico regolamento.

2. L'albergo diffuso è compatibile con la destinazione urbanistica turistico-ricettiva e residenziale.

#### Art. 11.

##### *Dipendenze*

1. Gli esercizi alberghieri di cui al presente capo possono svolgere la propria attività, oltretutto nella sede principale, o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e di regola gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui allo specifico regolamento.

#### Capo II

##### STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

#### Art. 12.

##### *Strutture ricettive all'aria aperta*

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree idonee, recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in proprie dotazioni sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

2. La gestione unitaria della struttura può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorazione, spaccio commerciale, bar e rimessaggio dei mezzi di pernottamento.

3. Le strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in:

- a) villaggi turistici;
- b) campeggi.

4. Per quanto non previsto dal presente capo le strutture ricettive all'aria aperta sono assoggettate alla disciplina delle strutture alberghiere, in quanto applicabili.

#### Art. 13.

##### *Villaggi turistici*

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive che offrono ospitalità in alloggi messi a disposizione dal gestore e costituiti da unità abitative e case mobili di cui all'art. 16, comma 1, lettera b) inserite in piazzole.

2. Nei villaggi turistici è garantita la presenza di piazzole destinate agli alloggi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole può essere consentita la destinazione a campeggio o l'occupazione in modo stanziale, secondo quanto previsto all'art. 14, comma 3, nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.

#### Art. 14.

##### *Campeggi*

1. Sono campeggi le strutture ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, caravan e autocaravan che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza necessità di ricorrere a trasporto eccezionale.

2. Nei campeggi è garantita la presenza di piazzole destinate ai mezzi di cui al comma 1 nel limite minimo del 51 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse. Nella restante quota di piazzole potrà essere consentita la destinazione a villaggio turistico o l'occupazione in modo stanziale nel limite massimo, per quest'ultima tipologia, del 30 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.

3. Ai sensi della presente legge per occupazione stanziale si intende l'occupazione delle piazzole nelle strutture ricettive all'aria aperta con case mobili aventi le caratteristiche di cui all'art. 16, comma 1, lettera b). Tale occupazione è consentita per periodi limitati e comunque non superiori al periodo di apertura del complesso ricettivo: ed eventualmente rinnovabili. L'occupazione è consentita a fronte di corrispettivi forfettari a prescindere dalla continua effettiva presenza degli ospiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, comma 3.

4. Nei campeggi derivanti dalla trasformazione delle strutture ricettive classificate; alla data del 1° maggio 2007, «parchi per vacanze» ai sensi della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive), in deroga a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, è consentita l'occupazione delle piazzole in modo stanziale nel limite di una capacità ricettiva pari al 70 per cento di quella complessiva. In tali casi deve essere garantita la presenza di piazzole destinate ai mezzi di cui al comma 1 nel limite minimo del 10 per cento del numero complessivo delle piazzole stesse.

#### Art. 15.

##### *Strutture ricettive all'aria aperta gestite dalle associazioni senza scopo di lucro*

1. Le strutture ricettive all'aria aperta gestite dalle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali o sociali possiedono le caratteristiche e i requisiti previsti dalla presente legge e dallo specifico regolamento per i campeggi o i villaggi turistici, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni regionali.

## Art. 16.

*Norme di carattere urbanistico per villaggi turistici e campeggi*

1. Le unità abitative insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta di cui agli articoli 13 e 14, possono consistere in:

a) manufatti realizzati in muratura tradizionale o con sistemi di prefabbricazione ancorati stabilmente al suolo e come tali concretanti volumi in senso edilizio assenti nel rispetto dei parametri urbanistico - edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente e collocati in piazzole di tipo villaggio turistico;

b) case mobili non ancorate al suolo in modo stabile, contraddistinte da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento, installabili nelle piazzole di tipo villaggio turistico o campeggio occupate in modo stanziale;

c) manufatti realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisorie rimovibili in ogni momento e collocati nelle piazzole delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge occupate in modo stanziale.

2. I manufatti di cui al comma 1, lettere b) e c) non costituiscono volumi in senso edilizio e come tali non sono rilevanti ai fini del rispetto dei parametri urbanistico - edilizi contenuti nella strumentazione urbanistica vigente, fatto salvo il rispetto delle indicazioni contenute nello specifico regolamento.

3. La realizzazione di villaggi turistici e campeggi è soggetta al rilascio di un unitario titolo edilizio avente ad oggetto il complessivo progetto comprensivo della realizzazione delle piazzole, dei manufatti rilevanti in termini di volume edilizio e della installazione dei manufatti non costituenti volumi in senso edilizio.

4. Non è richiesto il rilascio di un nuovo titolo edilizio per l'installazione di manufatti non costituenti volumi in senso edilizio e come tali aventi le caratteristiche di cui al comma 1, lettere b) e c) che vengano ubicati in villaggi turistici o campeggi già dotati di titolo edilizio a norma del comma 3.

## Art. 17.

*Divieti*

1. Nei complessi ricettivi all'aria aperta disciplinati dal presente capo, fermo restando quanto disposto dall'art. 14, comma 3, è vietato:

a) il mutamento della destinazione d'uso dei manufatti di cui all'art. 16, comma 1, lettera a);

b) la vendita delle piazzole, l'affitto delle stesse per periodi pluriennali o indeterminati;

c) ogni forma di utilizzazione delle piazzole, che possa in alcun modo configurarsi come privatizzazione o limitazione dell'offerta al pubblico.

## TITOLO III

## ALTRE STRUTTURE RICETTIVE

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 18.

*Tipologie*

1. Il presente titolo individua e disciplina le seguenti strutture ricettive denominate:

- a) case per ferie;
- b) ostelli per la gioventù;
- c) rifugi alpini ed escursionistici;
- d) affittacamere;

- e) bed & breakfast;
- f) case e appartamenti per vacanze;
- g) appartamenti ammobiliati ad uso turistico;
- h) aree di sosta;
- i) mini aree di sosta;
- j) agriturismo.

*Capo II*

## DEFINIZIONE DELLE STRUTTURE

## Art. 19.

*Case per ferie*

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi di persone gestite al di fuori dei normali canali commerciali. Tali strutture sono gestite da enti pubblici, associazioni e enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

2. In attuazione di apposite convenzioni, nelle case per ferie gestite da aziende è consentito altresì ospitare i dipendenti e relativi familiari di altre aziende.

3. Le predette strutture ricettive possono, altresì essere strutturate ed attivate per consentire il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, nell'ambito e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

## Art. 20.

*Ostelli per la gioventù*

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani, dei gruppi di giovani e dei loro accompagnatori gestite, in forma diretta o indiretta, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.

## Art. 21.

*Rifugi alpini ed escursionistici*

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere e sentieri o, in periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane, di norma posti ad altitudine non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero ubicati lungo itinerari escursionistici di interesse nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzione di posto tappa.

3. I rifugi alpini e quelli escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell'alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati previa stipula di apposita convenzione col comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.

## Art. 22.

*Affittacamere*

1. Sono affittacamere le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei camere, sprovviste di cucina o postocottura, ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione, ammobiliate, poste in uno stesso stabile o in stabili adiacenti.

2. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare.

3. Gli esercizi di affittacamere possono anche essere condotti, in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale o saltuario, da coloro che gestiscono fino a tre camere, avvalendosi della loro organizzazione familiare. In tali casi non possono essere gestite ulteriori analoghe tipologie ricettive con-dotte a carattere occasionale o saltuario. Gli esercizi di affittacamere condotti a carattere occasionale o saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima colazione.

#### Art. 23.

##### *Bed & breakfast*

1. Costituisce struttura ricettiva a conduzione familiare denominata «bed & breakfast» quella esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte dell'abitazione di residenza, fino ad un massimo di tre camere, nonché i locali comuni, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione.

#### Art. 24.

##### *Case e appartamenti per vacanze*

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità immobiliari di civile abitazione ubicate in immobili esistenti, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale, per l'affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi.

2. Agli effetti della presente legge è considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata da chi concede in affitto a turisti, con i limiti, le dotazioni ed i servizi di cui al comma 1, più di tre unità abitative.

3. In deroga a quanto disposto al comma 2, è considerata gestione in forma imprenditoriale quella esercitata su un numero non superiore a tre unità abitative da imprese che ne hanno la gestione a qualunque titolo per la locazione a turisti con le modalità di cui al comma 1.

4. Assumono la denominazione di «residence» le strutture ricettive di case e appartamenti per vacanze, costituite da almeno sette unità immobiliari di civile abitazione ubicate in uno stabile a corpo unico o a più corpi; aventi i requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, ciascuna arredata e dotata di locali igienici e di cucina, gestite unitariamente per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati.

#### Art. 25.

##### *Appartamenti ammobiliati ad uso turistico*

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio di case e appartamenti per vacanze i proprietari o gli usufruttuari che danno in affitto a turisti, direttamente o attraverso agenzie immobiliari, unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa.

2. In deroga a quanto disposto al comma 1, i comuni con un numero di residenti non superiore a 5.000 possono prevedere l'assoggettabilità alle disposizioni di cui all'art. 24.

3. Le agenzie immobiliari intermediano la locazione degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico quali mandatarie iscritte nella specifica sezione «mandatari a titolo oneroso» del ruolo di cui all'art. 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore).

#### Art. 26.

##### *Mini-aree di sosta*

1. Gli enti locali possono allestire mini-aree di sosta aventi un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole destinate al campeggio itinerante, rurale ed escursionistico effettuato esclusivamente mediante l'utilizzo di tende.

#### Art. 27.

##### *Aree di sosta*

1. Sono aree di sosta le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei caravan e autocaravan omologati. Le aree di sosta sono dotate degli impianti e delle attrezzature previsti dall'art. 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

2. I Comuni, singolarmente o in forma aggregata, provvedono ad integrare i propri strumenti urbanistici individuando, con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali, il fabbisogno e il dimensionamento delle aree di sosta, e definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture, privilegiando nell'ordine:

a) la realizzazione e la gestione diretta;

b) la possibilità di reperire piazzole destinate ad aree di sosta nell'ambito delle strutture ricettive all'aria aperta in esercizio nei rispettivi ambiti territoriali, anche mediante ampliamenti delle stesse.

3. L'autorizzazione a soggetti privati per la realizzazione o la gestione di aree di sosta è consentita solo qualora non siano realizzabili le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

4. Nelle strutture ricettive all'aria aperta su richiesta dei Comuni, ai sensi del comma 3, è possibile attrezzare piazzole destinate ad aree di sosta secondo quanto disposto dallo specifico regolamento.

#### Art. 28.

##### *Norma di rinvio*

1. La disciplina degli agriturismi è contenuta nella vigente normativa regionale.

### TITOLO IV

## STRUTTURE BALNEARI

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 29.

##### *Tipologie*

1. Il presente titolo individua e disciplina le seguenti strutture balneari denominate:

a) stabilimenti balneari;

b) spiagge libere attrezzate;

c) spiagge libere;

d) spiagge asservite.

*Capo II*

## DEFINIZIONI DELLE STRUTTURE

## Art. 30.

*Stabilimenti balneari*

1. Sono stabilimenti balneari le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che svolgono attività di natura economica attinenti alla fruizione turistica degli arenili, mediante l'offerta al pubblico di aree attrezzate per la balneazione.

2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal capo VI della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (testo unico in materia di commercio), per l'esercizio di attività connesse alla balneazione, nonché attinenti il benessere della persona, lo svago e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

## Art. 31.

*Spiagge libere attrezzate*

1. Sono spiagge libere attrezzate le strutture, di norma collocate in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi che, al fine di garantire l'uso sociale degli arenili, offrono il libero accesso al pubblico ad aree attrezzate per la balneazione, forniscono servizi minimi gratuiti e, a richiesta, dietro corrispettivo, la prestazione di ulteriori servizi.

2. Le spiagge libere attrezzate possono altresì essere dotate di impianti ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base di quanto previsto dal capo VI della legge regionale n. 1/2007, nonché per l'esercizio di attività connesse alla balneazione e di quelle attinenti il benessere della persona e altre forme d'impiego del tempo libero, purché in possesso delle relative autorizzazioni.

## Art. 32.

*Spiagge libere*

1. Sono spiagge libere le aree, di norma poste in aree demaniali, localizzate sulla riva del mare, di laghi o di fiumi idonee per la balneazione e disponibili liberamente e gratuitamente all'uso pubblico.

2. Le spiagge libere possono essere provviste, a cura dei comuni, di attrezzature minime ad uso gratuito.

3. I comuni sono tenuti a curare la pulizia delle spiagge libere, per garantirne la fruibilità.

## Art. 33.

*Spiagge asservite a strutture ricettive*

1. Sono spiagge asservite a strutture ricettive quelle riservate, ai sensi della relativa concessione demaniale, all'utilizzo esclusivo degli alloggiati nelle strutture ricettive e loro ospiti nonché di coloro che sono ospitati nella struttura in occasione dell'organizzazione di eventi, manifestazioni e convegni organizzati.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, i comuni non potranno fare ricorso a un cambio di destinazione d'uso delle spiagge libere e delle spiagge libere-attezzate.

## Art. 34.

*Norme comuni alle strutture balneari*

1. Alle strutture balneari di cui al presente capo si applicano le direttive contenute nel piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime, approvato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti), nonché le linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, adottati ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge regionale n. 13/1999.

## TITOLO V

## CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO

## Art. 35.

*Centri di immersione e di addestramento subacqueo*

1. I centri di immersione e di addestramento subacqueo iscritti al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) sono imprese turistiche.

2. La disciplina dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è regolata dalla legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (norme per la disciplina degli operatori del turismo subacqueo).

## TITOLO VI

## NORME COMUNI

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 36.

*Complessi turistico ricettivi*

1. Qualora strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze nonché stabilimenti balneari, gestiti da un unico o più titolari, insistano su aree adiacenti possono utilizzare congiuntamente i servizi, i locali, gli spazi, le attrezzature, gli impianti e le dotazioni comuni.

2. Lo specifico regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei complessi turistici di cui al comma 1 garantendo il rispetto degli standard previsti nelle rispettive classificazioni.

## Art. 37.

*Denominazione*

1. Nel territorio comunale non possono essere utilizzate, per la medesima tipologia di esercizio ricettivo o balneare, uguali denominazioni.

2. Non è consentito l'inserimento nelle denominazioni di indicazioni atte a creare confusione sulla natura, sulla tipologia e sul livello di classificazione degli esercizi.

## Art. 38.

*Denominazioni aggiuntive*

1. I regolamenti possono individuare denominazioni aggiuntive utili alla valorizzazione e alla promozione di particolari segmenti dell'offerta ricettiva nonché specializzazioni e caratterizzazioni relativamente alle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge e dalla vigente legislazione regionale.

2. Per gli alberghi ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1, il regolamento può individuare requisiti specifici anche in deroga a quanto disposto dalla presente legge.

## Art. 39.

*Segno distintivo e insegna*

1. Le strutture ricettive e balneari espongono un segno distintivo che riporta la tipologia e il livello di classificazione ad esse attribuito, nonché un'insegna con la denominazione.

## Art. 40.

*Periodi di apertura*

1. Le strutture ricettive, con esclusione di quelle gestite con carattere occasionale o saltuario, sono considerate:

a) ad apertura annuale quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;

b) ad apertura stagionale quando effettuano un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

2. Le strutture balneari possono esercitare l'attività anche al di fuori della stagione balneare per l'erogazione di servizi connessi all'elioterapia o altri servizi connessi al benessere della persona, allo svago, al tempo libero. Lo specifico regolamento disciplina le modalità per l'esercizio di tali attività. In tali periodi l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all'effettivo esercizio dell'attività prevalente.

3. I titolari delle strutture ricettive, delle strutture balneari nonché i proprietari di appartamenti ammobiliati ad uso turistico o le agenzie immobiliari quali loro mandatarie comunicano ogni anno alla provincia e al comune, con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti; i periodi di attività riferiti all'anno successivo.

## Art. 41.

*Elenco regionale delle strutture ricettive e balneari*

1. La Regione, nell'ambito del proprio sistema informativo regionale di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria), costituisce e sviluppa, in maniera cooperativa con gli altri enti coinvolti, banche dati relative alle strutture ricettive e balneari nell'ottica di perseguire una migliore operatività e di disporre di servizi informativi per l'utenza turistica.

2. Le province, anche attraverso specifiche intese con l'agenzia regionale di promozione turistica «In Liguria», nell'ambito delle attività di promozione, secondo quanto previsto dai regolamenti, curano la pubblicazione dell'annuario delle strutture ricettive e balneari e la diffusione dei dati.

## Art. 42.

*Stipula polizza assicurativa*

1. I titolari delle strutture ricettive e balneari disciplinate dalla presente legge sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.

## Art. 43.

*Uso occasionale di strutture a fini ricettivi*

1. L'uso occasionale a fini ricettivi di strutture, anche galleggianti, non ricomprese tra le strutture ricettive di cui alla presente legge, è consentito in deroga alle vigenti disposizioni, previo nulla osta del comune, per periodi definiti in occasione di eventi straordinari.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dal comune dopo aver accertato la sussistenza di adeguati requisiti soggettivi, di sicurezza e igienico-sanitari in relazione al numero degli utenti ed al tipo di struttura.

## Art. 44.

*Strutture ubicate nel territorio di più comuni*

1. Ai fini della presente legge le strutture ricettive e balneari che insistono sul territorio di più comuni si considerano appartenenti al comune nel quale è ubicato l'ingresso principale dell'esercizio stesso.

## Art. 45.

*Multiproprietà*

1. I regolamenti disciplinano le modalità di gestione delle strutture ricettive oggetto di contratti di multiproprietà come previsto dal decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 (attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili).

## Art. 46.

*Conversione di tipologie*

1. Per gli esercizi ricettivi, con esclusione di quelli di cui all'art. 6, gravati da vincoli di destinazione d'uso a seguito di erogazione di contributi regionali, la Giunta regionale, su richiesta del titolare, autorizza, qualora ne riconosca l'opportunità ai fini turistici, acquisito il parere favorevole del comune competente, la conversione da una tipologia ricettiva all'altra tra quelle previste dalla presente legge.

2. La conversione di tipologia di cui al comma 1 consente il mantenimento dei contributi erogati.

3. Qualora, la struttura derivante dalla conversione sia di tipo alberghiero la stessa deve possedere un livello di classificazione non inferiore a tre stelle.

## Art. 47.

*Modalità di calcolo*

1. I risultati di calcolo relativi alle percentuali previste nella presente legge si devono intendere arrotondati all'unità più vicina.

## Capo II

## CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E BALNEARI

## Art. 48.

*Classificazione delle strutture ricettive e balneari*

1. Le strutture ricettive di cui al titolo II sono classificate dalle Province attribuendo un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dagli specifici regolamenti. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi e le loro dipendenze (da una a cinque stelle), tre per le residenze turistico-alberghiere e le loro dipendenze, tre per le locande (da due a quattro stelle), tre per le residenze d'epoca (da tre a cinque stelle) e per gli alberghi diffusi, tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da una a quattro stelle). Gli alberghi classificati cinque stelle in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di alta classe internazionale assumono la denominazione «lusso».

2. Per gli esercizi alberghieri con dipendenze, la classificazione della «casa madre» e delle dipendenze è effettuata congiuntamente.

3. Gli esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze e bed & breakfast sono classificati dalle province in tre livelli secondo quanto disposto dallo specifico regolamento.

4. Le altre strutture ricettive di cui al titolo III, diverse da quelle di cui al comma 3, nonché, le strutture di cui all'art. 15, sono classificate in un'unica categoria.

5. Gli stabilimenti balneari sono classificati dalle province attribuendo un numero di stelle marine variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dallo specifico regolamento.

6. Le spiagge libere attrezzate sono classificate in un'unica categoria.

7. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico e le spiagge libere non sono soggetti a classificazione.

8. Le spiagge asservite alle strutture ricettive sono classificate unitamente alle stesse.

## Art. 49.

*Attribuzione della classificazione, e sua validità*

1. L'attribuzione del livello di classificazione è obbligatoria ed è, condizione pregiudiziale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività delle strutture ricettive e balneari.

2. I singoli regolamenti disciplinano le procedure per l'attribuzione della classificazione alle strutture ricettive e balneari previste dalla presente legge nonché le modalità per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3.

3. Al fine dell'attribuzione della classificazione, il titolare, di una nuova struttura ricettiva o balneare presenta alla provincia competente una dichiarazione contenente le caratteristiche e le attrezzature delle strutture con le modalità ed i termini previsti dai regolamenti.

4. Il titolare della struttura ricettiva o balneare, in caso di variazioni dei dati contenuti nel modello di classificazione, presenta alla provincia una nuova dichiarazione con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti.

5. Le province, sulla base delle comunicazioni di cui commi 3 e 4, provvedono, a seguito di eventuale sopralluogo, all'attribuzione della classificazione.

6. Ai fini dell'attribuzione della classificazione le province utilizzano il sistema informativo regionale.

## Art. 50.

*Classificazione provvisoria*

1. I titolari di una nuova struttura ricettiva di cui al titolo II o di una struttura oggetto di trasformazioni che comportino modifiche delle dimensioni dei locali e per le quali sia previsto il rilascio del titolo edilizio, richiedono alla provincia una classificazione provvisoria secondo le modalità previste dai regolamenti. La classificazione provvisoria è condizione per il rilascio del titolo edilizio.

## Art. 51.

*Declassificazione, sospensione e revoca della classificazione*

1. Qualora vengano rilevate situazioni non rispondenti a quanto prescritto dall'art. 52 la provincia, sentito eventualmente il comitato tecnico di cui all'art. 54, prescrive i necessari adeguamenti da apportare alle strutture ricettive e balneari entro un termine non superiore a centottanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine la provincia dispone la declassificazione della struttura.

2. Qualora vengano rilevate carenze dei requisiti o delle dotazioni obbligatori per il livello di classificazione attribuito, la provincia prescrive i necessari adeguamenti da apportare entro un termine non superiore a centoventi giorni. Trascorso inutilmente tale termine la provincia dispone la declassificazione della struttura.

3. Qualora si riscontrino carenze o difformità gravi rispetto a quanto disposto dai regolamenti o nel caso di strutture già classificate al livello più basso, la provincia, previa diffida ad apportare i necessari adeguamenti, dispone la sospensione della classificazione per un periodo massimo di centottanta giorni e ne dà comunicazione al comune per la sospensione dell'autorizzazione. Trascorso inutilmente il termine previsto nella diffida la Provincia dispone la revoca della classificazione.

4. La Provincia dispone la revoca o la sospensione della classificazione nei casi in cui riceve comunicazione di provvedimento di revoca o sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività emanato da parte del comune.

## Art. 52.

*Qualità delle strutture ricettive e balneari*

1. Gli immobili sedi delle strutture ricettive, le opere di difficile e facile rimozione delle strutture balneari, le relative attrezzature, arredi, impianti e dotazioni devono risultare in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione, devono essere di qualità adeguata al livello di classificazione e devono possedere le caratteristiche di qualità individuate dall'elenco di cui all'art. 53.

## Art. 53.

*Elenco caratteristiche qualitative*

1. La Regione, avvalendosi dei comitati tecnici di cui all'art. 54, approva l'elenco delle caratteristiche di qualità delle strutture ricettive e balneari, quale strumento operativo di valutazione del livello del decoro e della qualità delle dotazioni, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi delle strutture ricettive e balneari.

## Art. 54.

*Comitati tecnici*

1. È istituito, presso ogni provincia, un comitato tecnico con funzioni di consulenza alla Regione, ai fini dell'art. 53, nonché con funzioni di supporto alle province.

2. Ciascun comitato è nominato dalla provincia, dura in carica cinque anni, ed è composto da:

a) tre dipendenti della provincia con competenze specifiche in materia;

b) due dipendenti della Regione con competenze specifiche in materia, designati dal Presidente della giunta regionale;

c) un esperto designato dall'ANCI.

3. Il comitato è integrato da tre rappresentanti per ciascuna categoria delle strutture ricettive e balneari, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, convocati in relazione agli argomenti all'ordine del giorno delle singole sedute.

4. Nel caso l'argomento all'ordine del giorno della singola seduta del comitato riguardi uno specifico ambito territoriale il comitato è integrato dai sindaci dei comuni territorialmente interessati.

5. I regolamenti disciplinano le modalità di funzionamento dei comitati tecnici ed eventuali forme di loro coordinamento.

## Art. 55.

*Valorizzazione dell'offerta turistica*

1. Al fine di pervenire alla valorizzazione dell'offerta ricettiva e balneare, anche con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale, la Regione promuove iniziative di certificazione della qualità.

## Capo III

## PROCEDURE AMMINISTRATIVE

## Art. 56.

*Autorizzazione all'esercizio*

1. L'esercizio delle attività in strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e balneari, con l'esclusione delle spiagge libere, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione al titolare della stessa da parte del comune in cui è ubicata la struttura, con l'indicazione del livello di classificazione, del periodo di apertura effettuato e, limitatamente alle strutture ricettive, della capacità ricettiva.

2. Oltre all'attribuzione della classificazione di cui agli articoli 48 e 49, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso:

a) per le strutture ricettive:

1) dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

2) dell'iscrizione al Registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993 con esclusione delle ditte individuali per le quali l'iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall'avvio dell'attività e di quelle gestite con carattere occasionale o saltuario;

3) del nulla osta igienico sanitario e delle certificazioni relative all'impiantistica e in materia di sicurezza;

4) della polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti di cui all'art. 42;

b) per le strutture balneari:

- 1) dei requisiti di cui alla lettera a);
- 2) della concessione demaniale marittima.

3. Per l'esercizio delle attività di cui al titolo III, con l'esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'art. 25, si applica l'istituto della dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo). La dichiarazione è inviata al comune ove è ubicato l'esercizio.

4. Ogni variazione degli elementi contenuti nella autorizzazione, nelle dichiarazioni di inizio attività nonché nelle comunicazioni è resa nota al comune entro trenta giorni dal suo verificarsi.

5. Il rilascio dell'autorizzazione abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al titolo II ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Nelle strutture ricettive all'aria aperta l'autorizzazione consente altresì le attività di spaccio commerciale e di rimessaggio di cui all'art. 12, comma 2.

6. Il rilascio dell'autorizzazione abilita i titolari delle strutture balneari alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dal capo VI della legge regionale n. 1/2007.

7. La locazione, anche saltuaria od occasionale, di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche mediante agenzie immobiliari quali mandatarie, è comunicata dal proprietario o dall'agenzia mandataria, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, al comune e alla provincia ove sono ubicati gli appartamenti.

#### Art. 57.

##### *Sospensione della autorizzazione*

1. Il comune sospende l'autorizzazione all'esercizio di una struttura di cui alla presente legge:

- a) per un periodo da tre a quindici giorni in caso di reiterazione di infrazioni di cui all'art. 68;
- b) qualora la provincia comunichi di avere sospeso la classificazione ai sensi dell'art. 51, comma 3;
- c) nel caso di sospensione temporanea dell'attività per interventi di rilevante ristrutturazione superiori ai dodici mesi.

2. Nei casi di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, il comune ne dà comunicazione alla provincia per l'emanazione dei provvedimenti di competenza.

#### Art. 58.

##### *Revoca della autorizzazione*

1. Il comune revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di una struttura di cui alla presente legge qualora:

- a) la provincia comunichi di avere revocato la classificazione ai sensi dell'art. 51, comma 3;
- b) il titolare dell'autorizzazione non sia più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa;
- c) la struttura ricettiva non sia più in possesso dei requisiti oggettivi previsti dalle leggi vigenti;
- d) si configurino casi di reiterazione delle infrazioni di cui agli articoli 62, 63, 64; 65 e 66;
- e) si configuri il caso previsto dall'art. 59, commi 2 e 3;
- f) la concessione demaniale per le strutture balneari sia revocata.

2. Nei casi di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività il comune ne dà comunicazione alla provincia per l'emanazione dei provvedimenti di competenza.

#### Art. 59.

##### *Sospensione temporanea volontaria*

1. I titolari delle strutture disciplinate dalla presente legge, che intendano, durante il periodo di apertura dichiarato, sospendere temporaneamente l'attività per un periodo superiore a otto giorni, devono darne comunicazione, con preavviso di almeno quindici giorni, al comune e alla provincia indicandone i motivi e la durata.

2. La sospensione temporanea, fatto salvo il caso di interventi di rilevante ristrutturazione delle strutture ricettive, non può essere superiore, nell'arco dell'anno, a tre mesi, prorogabili dal comune di altri tre mesi, per fondati e comprovati motivi; trascorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata e l'autorizzazione è revocata. Complessivamente le sospensioni temporanee non possono superare i dodici mesi nell'arco di un quinquennio.

3. In caso di cessazione dell'attività, il titolare deve darne, salvo casi eccezionali, comunicazione, con preavviso di almeno centoventi giorni, al comune e alla provincia.

#### Art. 60.

##### *Prezzi delle strutture*

1. I titolari delle strutture ricettive, inclusi gli agriturismo, delle strutture balneari nonché i proprietari di appartamenti ammobiliati ad uso turistico o le agenzie immobiliari quali loro mandatarie comunicano, ogni anno, alle province, con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti, i prezzi che intendono applicare dal 1° gennaio dell'anno successivo, specificando le tariffe applicate differenziate per i singoli periodi.

2. Eventuali variazioni di prezzi e dei periodi di apertura, comunicati ai sensi del comma 1, a valere dal 1° giugno al 31 dicembre successivi, devono pervenire entro il 1° marzo.

3. Nel caso in cui i prezzi siano rimasti invariati rispetto a quelli precedentemente comunicati è sufficiente la conferma degli stessi.

4. Nel caso di mancato invio, nei termini previsti, della comunicazione di cui al comma 1, devono essere applicate le tariffe dell'anno precedente.

5. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di inizio dell'attività.

6. In caso di cessione della struttura, il subentrante è obbligato alla comunicazione solo qualora intenda variare i prezzi in essere.

7. In caso di variazione del livello di classificazione della struttura, la prima eventuale comunicazione di variazione dei prezzi è effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla variazione della classificazione.

8. I regolamenti stabiliscono le modalità di comunicazione dei prezzi e della loro esposizione al pubblico all'interno delle singole strutture.

9. Le province, per la gestione dei dati relativi ai prezzi delle strutture, utilizzano il sistema informativo regionale.

#### Capo IV

##### VIGILANZA E SANZIONI

#### Art. 61.

##### *Vigilanza e sanzioni*

1. Spettano alle province e ai comuni le funzioni di vigilanza rispetto all'attività di propria competenza e l'applicazione, delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

2. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge si provvede ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'ente che ha accertato la violazione.

## Art. 62.

*Sanzioni comuni alle strutture ricettive e balneari*

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di un esercizio ricettivo o balneare disciplinato dalla presente legge che:

a) dichiara, al fine dell'attribuzione della classificazione, elementi non veritieri;

b) non espone il segno distintivo ovvero omette di indicare, nella denominazione o nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto, la tipologia e la classificazione riconosciuta all'esercizio;

c) fa risultare nel segno distintivo esposto, nella denominazione, nel materiale pubblicitario realizzato per suo conto e diffuso anche tramite internet o mediante iniziative promozionali dirette, indicazioni non corrispondenti a quelle riconosciute dalla provincia o pubblicizza la struttura in spazi promozionali dedicati a strutture socio-assistenziali o socio-sanitarie;

d) non provvede entro trenta giorni a dichiarare le variazioni dei dati contenuti nel modello di classificazione;

e) non fornisce alla provincia le informazioni richieste o non consente gli accertamenti disposti ai fini della classificazione;

f) omette di comunicare preventivamente al comune o alla provincia la sospensione o la cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 59;

g) non espone in modo visibile al pubblico l'autorizzazione all'esercizio dell'attività e il modello di classificazione;

h) non provvede ad inoltrare la dichiarazione dei requisiti necessari all'attribuzione del livello di classificazione, ai sensi dell'art. 69, comma 1;

g) non provvede alla stipula di polizza assicurativa ai sensi dell'art. 42.

## Art. 63.

*Sanzioni relative al titolo II: strutture alberghiere e all'aria aperta*

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 chi gestisce una struttura ricettiva sprovvista della relativa autorizzazione o della classificazione.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una delle strutture ricettive che ecceda i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione.

3. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura: alberghiera che non rispetta i limiti di cui agli articoli 6 comma 2 e 7 comma 2.

4. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 il titolare di una struttura ricettiva all'aria aperta che consente, nei periodi di chiusura, l'utilizzo dei mezzi di pernottamento ivi parcheggiati o comunque posti in rimessaggio.

5. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, il titolare di una struttura ricettiva all'aria aperta che realizzi o installi, in piazzole di tipo villaggio turistico, unità abitative e case mobili aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.

6. Sono obbligati, in solido, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, il titolare di una struttura ricettiva all'aria aperta e il cliente che installino, in piazzole occupate in modo stanziale, case mobili e unità abitative prefabbricate non fissamente ancorate al suolo aventi caratteristiche o dimensioni difformi da quelle previste dalla presente legge e dallo specifico regolamento.

7. Sono obbligati, in solido, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, il titolare di una struttura ricettiva all'aria aperta e il cliente nel caso di sosta di caravan non immatricolati.

## Art. 64.

*Sanzioni relative al titolo III: altre strutture ricettive*

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi gestisce una struttura disciplinata dal titolo III sprovvista del relativo titolo abilitativo o della classificazione.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva che:

a) ospita nelle case per ferie persone diverse da quelle indicate all'art. 19, commi 1 e 2;

b) eccede i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione, fatte salve le situazioni di necessità per i rifugi alpini e escursionistici;

c) ospita nelle aree di sosta di cui all'art. 27 un numero di caravan o autocaravan superiore a quello consentito, ovvero consente il protrarsi della sosta oltre il termine stabilito dallo specifico regolamento.

3. Il titolare di bed & breakfast è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 qualora eserciti l'attività in periodi diversi da quelli comunicati ai sensi dell'art. 40, comma 3.

4. Il titolare di bed & breakfast è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 qualora non mantenga la residenza presso l'unità abitativa sede dell'attività.

5. Il titolare di affittacamere, gestito con carattere occasionale o saltuario, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 qualora eserciti l'attività in periodi diversi da quelli comunicati ai sensi dell'art. 40, comma 3.

6. Il titolare di attività condotta con carattere occasionale o saltuario che ecceda i limiti della capacità ricettiva stabilita dallo specifico regolamento è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

## Art. 65.

*Sanzioni relative agli appartamenti ammobiliati per uso turistico*

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi affitta appartamenti ammobiliati per uso turistico o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria senza ottemperare alla comunicazione di cui all'art. 56, comma 7.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a 3.000,00 il locatore o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria che affitta appartamenti non in possesso delle caratteristiche e delle dotazioni, nonché non rende disponibili i servizi previsti dallo specifico regolamento.

## Art. 66.

*Sanzioni relative al titolo IV: strutture balneari*

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 9.000,00 chi gestisce uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata o una spiaggia asservita sprovvista della relativa autorizzazione o classificazione.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 4.500,00 il titolare di una spiaggia asservita che consente l'accesso a soggetti diversi da quelli di cui all'art. 33.



3. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 il titolare di una struttura balneare che eccede i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione.

4. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni in materia di demanio marittimo.

#### Art. 67.

##### *Sanzioni relative al titolo V: norme comuni*

1. Chiunque svolga le attività di cui all'art. 43 in assenza del nulla-osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.

2. Chiunque svolga le attività di cui all'art. 43 in difformità del nulla-osta comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

#### Art. 68.

##### *Sanzioni concernenti la disciplina dei prezzi*

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, che viene raddoppiata in caso di reiterazione, il titolare di una struttura ricettiva che applica prezzi difformi da quelli comunicati ai sensi dell'art. 60.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00, che viene raddoppiata in caso di reiterazione, il titolare di una struttura balneare che applica prezzi difformi da quelli comunicati ai sensi dell'art. 60.

3. Sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00 il titolare di una struttura ricettiva o balneare, nonché i locatari di appartamenti ammobiliati ad uso turistico o le agenzie immobiliari quali loro mandatarie che:

a) non presentano la denuncia annuale dei prezzi, delle attrezzature e dei periodi di apertura;

b) non espongono i prezzi o li espongono in modo difforme dalle modalità stabilite dai regolamenti;

c) non presentano per le nuove strutture la denuncia annuale dei prezzi e delle attrezzature.

4. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00 il titolare di una struttura ricettiva o balneare che non rispetta i termini e le modalità previste dai regolamenti per le denunce dei prezzi e delle attrezzature.

5. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00; che viene raddoppiata in caso di reiterazione, il proprietario di un appartamento ammobiliato ad uso turistico o l'agenzia immobiliare quale sua mandataria che applica prezzi difformi da quelli comunicati ai sensi dell'art. 60.

#### Capo V

##### NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 69.

##### *Norme transitorie comuni*

1. In sede di prima applicazione della presente legge i titolari delle strutture ricettive e balneari, con esclusione di quelle all'aria aperta, presentano alla provincia competente, al fine dell'attribuzione della nuova classificazione, una dichiarazione riguardante le caratteristiche e le attrezzature delle strutture con le modalità e nei termini previsti dai regolamenti.

2. La provincia competente per territorio, sulla base delle dichiarazioni delle caratteristiche e attrezzature delle strutture ricettive balneari, presentate ai sensi del comma 1, procede all'attribuzione della classificazione utilizzando il sistema informativo regionale.

3. La provincia, successivamente all'attribuzione della classificazione ai sensi dei commi 1 e 2 provvede alla verifica entro ventiquattro mesi, tramite sopralluogo, di quanto dichiarato dal titolare ai fini della classificazione. A seguito del sopralluogo la provincia procede alla conferma della classificazione o se del caso alla riclassificazione.

4. La validità della classificazione attribuita ai sensi della legge regionale n. 11/1982 è prorogata fino ai termini previsti dagli specifici regolamenti.

5. I regolamenti di cui all'art. 2, sono approvati:

a) per le strutture ricettive alberghiere, di cui al titolo II, capo I, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per le altre strutture ricettive, di cui al titolo III, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) per le strutture balneari, di cui al titolo IV, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) per le strutture ricettive all'aria aperta, di cui al titolo II capo II, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 70.

##### *Norme transitorie per le strutture ricettive alberghiere*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 69 comma 1, le strutture ricettive alberghiere, non dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla presente legge o agli specifici regolamenti, mantengono il livello di classificazione posseduto sino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dello specifico regolamento, secondo quanto disposto e con le modalità previste dal regolamento stesso. Decorso tale termine senza che si sia adempiuto ai necessari adeguamenti si provvede alla modifica del livello di classificazione o, se del caso, alla revoca della classificazione attribuita, secondo quanto disposto e con le modalità previste dal regolamento medesimo.

#### Art. 71.

##### *Norme transitorie per le strutture ricettive all'aria aperta*

1. I titolari delle strutture ricettive all'aria aperta classificate ai sensi della legge regionale n. 11/1982, al fine di consentire il monitoraggio dell'offerta ricettiva all'aria aperta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al comune, alla provincia e alla Regione una autodichiarazione nella quale sono indicate la localizzazione, la consistenza e le caratteristiche delle strutture esistenti e dei relativi servizi ad esse collegati, con specificazione delle dimensioni delle piazzole e dei preingressi, dell'epoca di loro installazione nonché delle modalità di utilizzo. Tale dichiarazione deve essere corredata da documentazione fotografica illustrativa;

2. Le strutture ricettive all'aria aperta classificate parco per vacanza, ai sensi della legge regionale n. 11/1982, possono mantenere tale tipologia, con le modalità disposte dallo specifico regolamento, sino al 31 dicembre del quinto anno successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso. Entro tale termine i titolari devono chiedere la classificazione a campeggio o villaggio turistico, previo adeguamento delle strutture ai requisiti previsti dalle norme vigenti, sulla base delle previsioni del progetto di cui al comma 5, pena la revoca della classificazione.

3. Nelle piazzole occupate in modo stanziale è consentito fino al termine individuato dallo specifico regolamento il mantenimento degli attuali allestimenti costituiti da caravan immatricolati e relativi preingressi, contraddistinti da meccanismi di rotazione in funzione e dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche meramente provvisori e rimovibili in ogni momento. Entro tale termine i suddetti allestimenti devono essere sostituiti, oltre che con le case mobili aventi i requisiti di cui all'art. 16, comma 1, lettera b), anche con manufatti aventi le caratteristiche di cui all'art. 16, comma 1, lettera c).

4. Le aziende ricettive all'aria aperta, classificate campeggi o villaggi turistici, non dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla presente legge e allo specifico regolamento, mantengono il livello di classificazione posseduto sino al 31 dicembre del quinto anno

successivo all'entrata in vigore del regolamento. Decorso tale termine senza che si sia adempiuto ai necessari adeguamenti si provvede alla modifica del livello di classificazione o, se del caso, alla revoca della classificazione attribuita, secondo quanto disposto e con le modalità previste dallo specifico regolamento.

5. Al fine di temperare a quanto disposto dai commi 2 e 4, i titolari delle strutture ricettive all'aria aperta esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, a presentare un progetto volto alla trasformazione o all'adeguamento delle strutture. Tale progetto è inviato alla Provincia ai fini della conseguente verifica e dell'attribuzione della pertinente classificazione, previa acquisizione del titolo edilizio a norma dell'art. 16. Nel caso in cui tale progetto comporti la realizzazione di unità abitative aventi le caratteristiche di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), lo stesso deve avere i contenuti del progetto urbanistico operativo o dello Strumento urbanistico attuativo (SUA) o di un progetto unitario, corredato da atto convenzionale, ed è soggetta ad approvazione regionale mediante procedimento di conferenza di servizi ai sensi degli articoli 59 e 84 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (legge urbanistica regionale) e successive modifiche e integrazioni, da indirirsi a cura del comune.

6. Le strutture ricettive all'aria aperta, esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 11/1982, dotate di strutture per il pernottamento non rientranti tra quelle delle tipologie all'aria aperta, purché in possesso di tutti i requisiti propri della ricettività alberghiera secondo la presente legge, possono mantenere tale qualificazione. Tale deroga non opera per gli eventuali ampliamenti successivi alla data di entrata, in vigore della legge regionale n. 11/1982.

7. Le strutture ricettive all'aria aperta, gestite da associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali o sociali, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano dotate delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla stessa e allo specifico regolamento, vengono classificate al livello una stella sino alla data del 31 dicembre del quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, termine entro il quale devono provvedere ad effettuare gli adeguamenti richiesti, pena la revoca della classificazione, secondo quanto disposto e con le modalità previste dallo specifico regolamento.

#### Art. 72.

##### *Norme transitorie per le altre strutture ricettive e balneari*

1. In sede di prima applicazione della presente legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 69, comma 1, le idee strutture ricettive e balneari, non dotate, delle caratteristiche o degli allestimenti conformi alla presente legge o agli specifici regolamenti, sono classificate nel livello più basso sino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, termine entro il quale i titolari devono provvedere agli adeguamenti necessari, pena la revoca della classificazione, secondo, quanto disposto e con le modalità previste dagli specifici regolamenti.

2. Le autorizzazioni all'esercizio rilasciate in capo alle strutture di cui al comma 1, esistenti e autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere integrate con gli estremi della classificazione di cui agli articoli 48 e 49.

#### Art. 73.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'anno, finanziario 2008 la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ammontanti a euro 200.000,00 è rinviata, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) alla legge di approvazione del bilancio di previsione per il medesimo anno.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

#### Art. 74.

##### *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate, sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive);

b) legge regionale 18 gennaio 1983, n. 3 (integrazioni alla legge regionale n. 11/1982 - norme per i livelli di classificazione delle aziende ricettive);

c) legge regionale 24 marzo 1983, n. 10 (modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 11/1982 in materia di classificazione delle aziende ricettive);

d) legge regionale 24 gennaio 1985, n. 5 (modificazioni e integrazioni alle leggi regionali n. 11/1982 e n. 26/1979 in materia di ricettività turistica e agrituristica);

e) legge regionale 6 giugno 1989, n. 14 (norme per l'attuazione del regime dei prezzi concordati per le strutture ricettive gestite da imprese turistiche);

f) legge regionale 17 luglio 1991, n. 10 (modificazioni e integrazioni alla legge regionale n. 14/1989 concernenti i prezzi concordati per strutture ricettive turistiche);

g) legge regionale 25 maggio 1992, n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere);

h) legge regionale 28 gennaio 1993, n. 7 (modificazioni e integrazioni alle leggi regionali n. 11/1982 e n. 14/1989 in materia di disciplina delle strutture ricettive);

i) legge regionale 15 dicembre 1993, n. 58 (norme per l'esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo e modificazione delle tabelle B e C dell'allegato alla legge regionale n. 11/1982 «norme per la classificazione delle aziende ricettive»);

j) legge regionale 28 dicembre 1993, n. 62 (modificazioni e integrazioni alla legge regionale n. 7/1993 recante norme per la classificazione delle strutture ricettive);

k) legge regionale 5 maggio 1994, n. 23 (requisiti tecnici ed igienico sanitari delle strutture ricettive alberghiere);

l) legge regionale 28 marzo 1995, n. 18 (modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica);

m) legge regionale 29 luglio 1996, n. 31 (modifiche alla legge regionale n. 23/1994 «Requisiti tecnici e igienico sanitari delle strutture ricettive alberghiere»);

n) legge regionale 15 novembre 1996, n. 49 (istituzione e disciplina delle locande);

o) legge regionale 31 dicembre 1996, n. 54 (ulteriori modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica);

p) legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (integrazione alla legge regionale n. 13/1992 «disciplina delle strutture ricettive extralberghiere»);

q) legge regionale 4 settembre 2001, n. 32 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1992, n. 11 «norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive»);

r) legge regionale 12 marzo 2003, n. 8 (termini per la presentazione delle denunce dei prezzi per gli stabilimenti balneari e proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale n. 11/1982);

s) legge regionale 24 dicembre 2004, n. 34 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 «norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive»);

t) legge regionale 23 dicembre 2005, n. 19 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 «norme per la classificazione delle aziende ricettive»);

u) legge regionale 20 dicembre 2006, n. 43 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 «norme per la classificazione delle aziende ricettive»);

v) legge regionale 21 dicembre 2007, n. 45 (proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 «norme per la classificazione delle aziende ricettive»);

w) gli articoli 1, 2, 3, 6, 7 della legge regionale 29 maggio 1998, n. 18 (regolamentazione del turismo itinerante ed integrazione alle leggi regionali 4 marzo 1992, n. 11 (norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive) e 25 maggio 1992, n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extralberghiere).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 7 febbraio 2008

BURLANDO

(Omissis)

08R0241

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 dicembre 2007, n. 0414/Pres.

**Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres. Approvazione modifiche.**

*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2007)*

### IL PRESIDENTE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) con il quale è stata istituita nell'ordinamento dello Stato l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto l'art. 16, del decreto legislativo n. 446/1997, a norma del quale è fissata l'aliquota ordinaria Irap nella misura del 4,25 per cento, con facoltà per le regioni, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto stesso, di variare tale aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), con il quale il legislatore, in attuazione del sopraccitato art. 16, ha disposto l'applicazione dell'aliquota Irap nella misura del 3,25 per cento al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, per i soggetti passivi che alla chiusura del singolo periodo d'imposta presentino, su base nazionale, un incremento del valore della produzione netta e dei costi relativi al personale, così come definiti dalla norma medesima, entrambi di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente;

Visto che ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2006, possono beneficiare della riduzione di aliquota tutte le imprese, operanti in tutti i settori produttivi - limitatamente al valore della produzione netta realizzato sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia - che risultino in possesso dei requisiti di legge sopra specificati in quanto individuati dal legislatore regionale quali parametri di virtuosità aziendale;

Visto l'art. 12, della legge regionale n. 2/2006, ai sensi del quale tale legge ha effetto dal 1° gennaio 2006, data di effettiva decorrenza giusto il positivo riscontro del testo normativo in sede di Commissione europea;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 2/2006, ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge stessa, vengono determinati con apposito regolamento di esecuzione;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche» emanato con decreto del Presidente della Regione del 6 dicembre 2006 n. 0372/Pres.;

Vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 commi 266 e ss. (Legge finanziaria statale per il 2007), che ha introdotto, a far data dall'esercizio 2007, norme finalizzate all'abbattimento del cosiddetto «cuneo fiscale», ossia il divario esistente tra il costo complessivo sostenuto dall'impresa per i lavoratori dipendenti e la retribuzione netta percepita dai lavoratori stessi, riconoscendo nello specifico una deduzione dalla base imponibile dell'IRAP di un importo forfettario per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, oltre ad una ulteriore deduzione pari ai contributi assistenziali e previdenziali sostenuti dall'impresa per i medesimi soggetti;

Considerato che, poiché il primo parametro di virtuosità si fonda sul valore corrispondente alla base imponibile Irap, aumentata degli ammortamenti rilevanti ai fini Irap è diminuita dei contributi pubblici rilevanti ai fini Irap e che le deduzioni introdotte dalle suddette norme riducono - a partire dal periodo d'imposta 2007 - il valore della base imponibile Irap, ne consegue che, applicando il sistema di calcolo previsto dalla norma regionale, di fatto si compromette il raggiungimento della percentuale minima d'incremento richiesto dalla norma agevolativa (5%);

Considerato, inoltre, che il secondo parametro di virtuosità si fonda sul valore corrispondente al costo del personale dipendente al netto degli oneri deducibili relativi al personale rilevanti ai fini legge regionale e che dunque, in analogia con quanto già evidenziato per il primo parametro, le deduzioni introdotte dalle suddette norme, ascrivendosi proprio tra i medesimi oneri deducibili, riducono - a partire dal periodo di imposta 2007 - il valore corrispondente al costo per il personale dipendente e conseguentemente pregiudicano il raggiungimento della percentuale minima d'incremento richiesto dalla norma agevolativa (5%);

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 347, lettera a) della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (Legge finanziaria per il 2005) che prevede, a decorrere dal periodo d'imposta 2005, la deducibilità dalla base imponibile dell'IRAP dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo;

Considerato che anche l'applicazione di tale misura agevolativa, incidendo sui valori che stanno alla base dei parametri di virtuosità rende di fatto maggiormente difficoltoso il raggiungimento della percentuale minima d'incremento richiesto dalla norma agevolativa (5%) alle imprese che hanno investito in personale di eccellenza;

Preso atto di come le deduzioni sopra specificate determinino un'elaborazione non omogenea dei valori su cui si fonda il confronto atto a rivelare l'incremento in cui viene individuato il comportamento virtuoso;

Ritenuto pertanto necessario addivenire ad una riconsiderazione del quadro normativo che oggi disciplina l'intervento fiscale a favore delle c.d. «imprese virtuose», introducendo un principio che, rendendo omogenei i valori assunti per la verifica della virtuosità aziendale nell'arco temporale considerato dalla norma regionale, consenta di rappresentare adeguatamente e realisticamente i risultati dell'attività imprenditoriale;

Ritenuto che tale risultato possa essere perseguito attraverso una modifica dell'attuale disciplina regolamentare, volta all'introduzione di un «principio di omogeneità» sulla scorta del quale il confronto di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006 n. 372/Pres. operi solo fra valori omogenei;

Preso atto altresì che l'art. 1, comma 266, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introduce all'art. 11, commi 4-*sexies* e 4-*septies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, due deduzioni alternative a quelle previgenti considerate dal Regolamento suddetto come influenti al fine del computo del primo parametro e ritenuto, per l'effetto, necessario l'adeguamento della previsione normativa di cui all'art. 3, comma 3, lettera c) del Regolamento. nel senso di una estensione delle prescrizioni ivi contenute alle fattispecie ora contemplate dall'art. 11 commi 4-*sexies* e 4-*septies*;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3145 del 14 dicembre 2007;

Decreta:

1. È approvato il Regolamento recante: «Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Modifiche al Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 18 gennaio 2006 n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche emanato con decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006, n. 0372/Pres.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3  
del decreto del Presidente della Regione 0372/Pres./2006*

1. Alla lettera c), comma 3, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2006 n. 0372/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per l'applicazione dell'aliquota IRAP nella misura del 3,25 per cento in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) e successive modifiche) le parole «4-quinquies» sono sostituite dalle seguenti «4-quinquies, 4-sexies e 4-septies».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 6  
del decreto del Presidente della Regione 0372/Pres./2006*

1) All'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 0372/Pres./2006 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il confronto di cui ai commi 2 e 3 è effettuato tra valori omogenei.».

Art. 3

*Applicazione*

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1° gennaio 2007.

Art. 4

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0036

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 dicembre 2007, n. 0418/Pres.

**Regolamento per la fruizione turistico - ricreativa delle proprietà regionali, in esecuzione dell'art. 26 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca). Approvazione.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 9 gennaio 2008)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 26 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 concernente «Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca, il quale, al comma 1, dispone che con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di fruizione turistico - ricreativa dei compendi silvo - pastorali e dei parchi di proprietà regionale;

Ritenuto di provvedere ai sensi della suddetta norma;

Atteso che lo schema di regolamento predisposto dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è stato diramato, secondo le disposizioni vigenti, alle Direzioni centrali dell'Amministrazione regionale interessate;

Visto lo schema definitivo di regolamento predisposto dalla competente Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e ritenuto di approvarlo;

Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, l'art. 42;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3149 d.d. 14 dicembre 2007;

Decreta:

1. È approvato il Regolamento per la fruizione turistico - ricreativa delle proprietà regionali, in esecuzione dell'art. 26 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento per la fruizione turistico - ricreativa delle proprietà regionali, in esecuzione dell'art. 26 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca).**

Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina, in esecuzione dell'art. 26 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), le modalità di fruizione turistico - ricreativa dei compendi silvo - pastorali e dei parchi di proprietà regionale come elencati nell'allegato A al presente regolamento, al fine di favorire un corretto e responsabile utilizzo.

2. L'allegato A può essere modificato con decreto del direttore centrale competente.

3. Le proprietà di cui al comma 1 sono delimitate sul perimetro esterno da segni di vernice e da tabelle il cui modello è riportato nell'allegato B.

## Art. 2.

*Tipologie di aree*

1. Ai fini del presente regolamento si distinguono, nell'ambito delle proprietà di cui all'art. 1, le seguenti tipologie di aree:

- a) aree a preminente interesse turistico - ricreativo;
- b) aree «wilderness» a tutela integrale destinate al mantenimento di superfici naturali selvagge;
- c) aree di interesse silvo - pastorale.

2. In considerazione della multifunzionalità delle proprietà di cui all'art. 1, un'area può ricadere in più tipologie fra quelle elencate al comma 1.

## Art. 3.

*Divieti generali*

1. Nelle proprietà di cui all'art. 1, è vietato:

- a) transitare e sostare con veicoli a motore, fatte salve le deroghe di legge o quelle previste dall'art. 5, comma 4;
- b) arrecare danni a piante, ad altri elementi naturali, a strutture, infrastrutture e beni;
- c) arrecare disturbo alla fauna selvatica mediante rumori molesti, accensione fari, inseguimento, distruzione nidi e tane, catture e qualsiasi altro comportamento interferente nelle normali attività degli animali selvatici;
- d) accendere fuochi al di fuori delle specifiche aree appositamente attrezzate, fatte salve le deroghe previste dall'art. 5, comma 4;
- e) fare campeggio libero, inteso quale attendamento in zone non specificatamente attrezzate a tale scopo prive di strutture anche rimovibili, fatte salve le deroghe previste dall'art. 5, comma 4;
- f) parcheggiare i veicoli a motore al di fuori delle aree a ciò destinate;
- g) ostruire, interrare, riempire specchi d'acqua e alterare il naturale ristagno dell'acqua;
- h) porre in essere comportamenti che arrechino disturbo agli altri visitatori o ne mettano a rischio l'incolumità.

## Art. 4.

*Disposizioni specifiche per le aree a preminente interesse turistico - ricreativo*

1. Nelle aree a preminente interesse turistico - ricreativo, le persone diversamente abili fruiscono in via prioritaria delle strutture per esse adattate o realizzate.

2. Qualora i cestini di raccolta siano pieni o comunque non disponibili, i rifiuti sono allontanati e smaltiti a norma di legge da parte di chi li ha prodotti.

3. Chi conduce animali d'affezione provvede alla raccolta e allontanamento delle elezioni prodotte in prossimità delle aree attrezzate a picnic, a gioco e igienico - sanitarie.

## Art. 5.

*Attività consentite, obblighi e autorizzazioni*

1. I mezzi operativi e quelli in servizio di vigilanza hanno sempre la priorità di transito nei confronti degli altri fruitori della viabilità di servizio.

2. Il Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali, con proprio decreto, può interdire temporaneamente o limitare il transito sulla viabilità di servizio e i sentieri per lo svolgimento di attività di gestione delle proprietà di cui all'art. 1.

3. Ai soggetti che transitano sulla viabilità di servizio nell'ambito delle proprietà di cui all'art. 1 è fatto obbligo di:

- a) richiudere dopo ogni passaggio le sbarre collocate lungo detti percorsi;

b) tenere una velocità di percorrenza tale da non creare pericolo.

4. Fatte salve le competenze di terzi, possono essere rilasciate dall'ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio, autorizzazioni in deroga ai divieti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e), per motivi di studio, di didattica, sociali o di turismo sostenibile.

## Art. 6.

*Responsabilità*

1. Chi accede, percorre, sosta e compie ogni altra attività nelle proprietà di cui all'art. 1 lo fa a proprio rischio e pericolo e sotto la propria ed esclusiva responsabilità; amministrazione regionale non è tenuta al risarcimento di eventuali danni a persone, animali o cose che dovessero occorrere nell'esercizio di dette attività.

## Art. 7.

*Vigilanza*

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuata dal personale del Corpo forestale regionale e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

## Art. 8.

*Sanzioni*

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art. 26 della legge regionale n. 17/2006.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1, provvede il direttore dell'ispettorato ripartimentale foreste competente per territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 1/1984.

## Art. 9.

*Norma transitoria*

1. Le tabelle di delimitazione delle proprietà di cui all'art. 1, già in uso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad essere utilizzate fino alla loro sostituzione.

## Art. 10.

*Pubblicità*

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito informatico della Regione e dei comuni interessati.

2. Copia del presente regolamento è depositata presso i Comuni e le Stazioni forestali competenti per territorio; un estratto del presente regolamento è esposto nei principali ingressi di tutte le proprietà di cui all'art. 1.

## Art. 11.

*Norma finale*

1. Nei confronti delle proprietà di cui all'art. 1 fruite a fine turistico - ricreativo non trova applicazione il regolamento per la concessione in uso temporaneo di terreni, edifici e locali di proprietà della Regione ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 22 maggio 2001, n. 0188/Pres.

Visto, il Presidente: ILLY

(Omissis)

08R0084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
18 dicembre 2007, n. 0419/Pres.

**Regolamento di esecuzione dell'art 6, comma 70, della legge regionale n. 22/2007, concernente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 2 del 9 gennaio 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 «Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

Viste in particolare le disposizioni dell'art. 6, commi 68, 69 e 70, della citata legge regionale 22/2007, le quali stabiliscono:

«68. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato è costituito un Fondo per il ristoro dei danni non coperti da assicurazione subiti dalle micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche accertate ai sensi della normativa vigente e verificatesi sul territorio regionale.

69. L'incentivo è concesso a fondo perduto nella misura massima di 40.000 euro per il ripristino delle attività economiche danneggiate.

70. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo di cui al comma 69 e può essere prevista la realizzazione delle iniziative di ripristino anche per il tramite di organismi previsti o riconosciuti ai sensi della normativa vigente.»;

Ritenuto di dare attuazione al summenzionato art. 6, comma 70, della legge regionale 22/2007 mediante l'emanazione dell'allegato Regolamento, concernente: «Regolamento di esecuzione dell'articolo 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2007, n. 3134;

Decreta:

1. È approvato il Regolamento concernente: «Regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici», nel testo allegato al presente decreto del quale fa parte integrante.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

**Regolamento di esecuzione dell'art. 6, comma 70, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) concernente i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni conseguenti ad eccezionali avversità atmosferiche non coperti da assicurazione subiti da micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'art. 6, commi 68 e seguenti, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'incentivo per il ristoro dei danni non coperti da assicurazione subiti dalle micro e piccole imprese del Friuli-Venezia Giulia di tutti i settori economici, in conseguenza di eccezionali avversità atmosferiche accertate ai sensi della normativa vigente e verificatesi sul territorio regionale.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per micro e piccole imprese: le imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o associate, aventi sede o almeno una unità operativa nel territorio regionale, come identificate quanto alla loro dimensione dal Regolamento recante: «Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa» emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005 n. 0463/Pres.

Art. 3.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili ad incentivo le spese per:

a) il ripristino degli immobili adibiti ad attività produttiva, industriale, commerciale, artigianale, turistica o agricola, ivi compresi gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate e gli impianti fissi in genere, siano essi in proprietà o in utilizzo a diverso titolo purché la spesa risulti effettivamente a carico dell'impresa richiedente;

b) le spese accessorie connesse al ripristino degli immobili di cui alla lettera a);

c) il ripristino dei beni mobili, delle attrezzature e dei macchinari funzionali all'attività dell'impresa, di proprietà o a qualunque titolo posseduti, nonché la ricostituzione dei prodotti in esposizione; nel caso di danno riparabile, si fa riferimento al costo per la riparazione; in caso di danno non riparabile, si fa riferimento al costo per il riacquisto di un bene avente analoghe caratteristiche e funzionalità del bene danneggiato;

d) la ricostituzione delle scorte e delle materie prime danneggiate;

e) il ripristino dei prodotti finiti, limitatamente al costo della materia prima necessaria per produrli;

f) le spese di perizia finalizzata alla quantificazione dei costi di ripristino di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

2. Non è ammissibile a contributo la spesa sostenuta per l'IVA ad eccezione del caso che essa non sia recuperabile e pertanto sia sostenuta dal beneficiario realmente e definitivamente.

## Art. 4.

*Soggetti beneficiari*

1. Sono beneficiari delle assegnazioni le micro e piccole imprese che:

a) hanno subito danni superiori a euro 5.000 a seguito di eventi riconosciuti di carattere eccezionale segnalati dai Sindaci dei Comuni interessati e oggetto di verifica da parte della Protezione civile della Regione;

b) sono iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

c) non sono sottoposte a procedure concorsuali;

d) osservano nei confronti dei lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;

e) con il ripristino dei danni subiti proseguono le attività imprenditoriali mantenendo l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

## Art. 5.

*Modalità di presentazione delle domande*

I soggetti di cui all'art. 4 presentano domanda di incentivo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, per il tramite del Comune nel cui territorio è stabilita la sede o l'unità operativa, a pena di decadenza, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data dell'evento corredata da:

a) le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà del legale rappresentante dell'impresa, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1;

b) perizia giurata di un tecnico abilitato recante l'indicazione dettagliata dei danni subiti dall'impresa a seguito dell'evento atmosferico di carattere eccezionale, corredata da documentazione fotografica e recante la quantificazione dei costi di ripristino.

2. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

## Art. 6.

*I t e r*

1. I Sindaci dei Comuni interessati segnalano tempestivamente il verificarsi dell'evento atmosferico eccezionale alla Direzione centrale attività produttive - Servizio politiche economiche e marketing territoriale che di concerto con la Protezione civile della Regione accerta l'effettiva eccezionalità dell'evento segnalato.

2. I Sindaci di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 5, trasmettono alla Direzione centrale attività produttive - Servizio politiche economiche e marketing territoriale le domande ricevute nonché i dati relativi all'ammontare complessivo dei danni formalmente accertati e degli investimenti preventivati per il ripristino delle attività produttive.

## Art. 7.

*Misura ed intensità dell'incentivo*

1. L'Amministrazione regionale concede l'incentivo una *tantum* nella misura massima di 40.000,00 euro in relazione alle spese ammissibili preventivate, ad effettivo carico dell'impresa richiedente. L'intensità dell'incentivo è graduata, in misura uguale per tutte le zone colpite,

tra un massimo del 100% e un minimo del 30% delle spese ammissibili preventivate, determinato, sulla base dei danni complessivamente quantificati dai singoli Comuni, in rapporto alle risorse finanziarie disponibili a bilancio per lo specifico evento atmosferico eccezionale e fino ad esaurimento delle stesse.

2. L'incentivo concesso può, su richiesta del beneficiario, essere erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 39 dalla legge regionale n. 7/2000.

## Art. 8.

*Divieto di cumulo*

1. Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici ottenuti per le medesime iniziative e aventi a oggetto le stesse spese a pena di revoca dello stesso. Gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici sono detratti dalla quantificazione del danno.

## Art. 9.

*Aiuti «de minimis»*

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore («*de minimis*»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006, nonché in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore dell'agricoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 325 del 28 ottobre 2004.

2. Ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non può superare i seguenti limiti nell'arco di tre esercizi finanziari, calcolati facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati ai fini fiscali dall'impresa interessata:

a) 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada;

b) 200.000,00 euro per le imprese attive nei settori diversi dal trasporto su strada.

3. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) 1860/2004, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non può superare nel triennio i 3.000,00 euro.

4. Si applicano le limitazioni relative ai settori di attività ed alle tipologie di aiuto previste dai regolamenti di cui al comma 1.

5. Ai fini del riscontro del rispetto della regola *de minimis*, i beneficiari allegano alla domanda di contributo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dall'avente diritto, attestante qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

## Art. 10.

*Rendicontazione*

1. Il beneficiario è tenuto a presentare entro il termine di 12 mesi, dalla data del decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa ammessa ad incentivo, costituita da fatture debitamente quietanzate e ricevute fiscali di data successiva a quella della domanda di incentivo o documentazione equipollente.

2. Il beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici.

## Art. 11.

*Rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale n. 7/2000.

## Art. 12.

*Rinvio dinamico*

1. Ai sensi dell'art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## Art. 13.

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione, sono ritenute ammissibili le richieste di incentivo relative a danni conseguenti alle avversità atmosferiche verificatesi nel mese di luglio del 2007 e per i quali è già stata avviata, in base alla normativa vigente, la procedura per la dichiarazione di eccezionale avversità atmosferica da parte dei Comuni interessati.

2. In relazione ai danni di cui al comma 1, i termini di cui all'art. 5 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 14.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il *Presidente*: ILLY

08R0085

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 2.

### Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 24 del 19 febbraio 2008*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

## PRATICHE ED ATTIVITÀ BIONATURALI

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, ed allo scopo di assicurare ai cittadini che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate «pratiche bionaturali».

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge si intende per pratiche ed attività bionaturali le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali pratiche non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal Servizio sanitario nazionale, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, per la disciplina dell'attività di estetista). Le pratiche bionaturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate in particolare sui seguenti criteri:

- a) approccio globale alla persona ed alla sua condizione;
- b) miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
- c) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;
- d) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti ed astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori che esercitano attività e pratiche bionaturali.

2. Le pratiche bionaturali sono erogate dai soggetti in possesso di adeguata preparazione professionale che promuovono il benessere ed il mantenimento in salute della persona, intervenendo per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti. L'operatore di pratiche bionaturali può operare nei Centri benessere di cui al titolo II della presente legge, in palestre, centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione, nonché in ambito autonomo.

## Art. 3.

*Formazione*

1. All'esercizio delle pratiche ed attività bionaturali si accede mediante un percorso di formazione individuato ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e dei successivi provvedimenti attuativi.

## Art. 4.

*Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali*

1. È istituito presso l'assessorato alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico, di concerto con l'assessorato scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità e con l'assessorato politiche per la salute, il comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali, di seguito denominato «Comitato». Il comitato è organismo di consulenza della giunta regionale.

2. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico, di concerto con l'assessore regionale alla scuola, formazione professionale, università, lavoro, pari opportunità e con l'assessore regionale alle politiche per la salute, ed è composto da:

- a) il responsabile della direzione generale attività produttive, commercio e turismo, o suo delegato;
- b) il responsabile della direzione generale cultura, formazione e lavoro, o suo delegato;



c) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

d) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;

e) tre esperti nelle pratiche ed attività bionaturali designati dalla Regione;

f) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale, operanti nel settore.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale nomina il comitato e ne disciplina le modalità di funzionamento.

4. Il comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, sentite le specifiche associazioni di settore, propone alla giunta regionale:

a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, degli ambiti di attività correlati alle pratiche bionaturali e, per ciascuno, le modalità di esercizio del relativo percorso formativo;

b) la definizione dei criteri per l'accreditamento dei percorsi formativi per l'esercizio delle attività utili alla creazione dell'elenco regionale delle pratiche ed attività bionaturali;

c) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle pratiche ed attività bionaturali, di cui all'art. 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni;

d) i criteri di riconoscimento degli operatori che già svolgono l'attività sul territorio regionale precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

5. La giunta regionale, sulla base delle proposte del comitato formulate ai sensi del comma 4, adotta una delibera regionale, sentita la competente commissione assembleare.

6. Il comitato propone alla giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le pratiche ed attività bionaturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.

#### Art. 5.

##### *Elenco regionale delle pratiche bionaturali*

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 5 dell'art. 4, è istituito l'elenco regionale delle pratiche bionaturali. L'elenco è tenuto presso la giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle pratiche ed attività bionaturali;

b) sezione degli operatori nelle pratiche bionaturali. La sezione è suddivisa in sottosezioni relative ad ogni specializzazione.

2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione teorico-pratica da almeno tre anni, in coerenza con i percorsi definiti dal comitato regionale per l'esercizio di pratiche bionaturali.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dalle scuole di cui al comma 2, compresi coloro che, pur con un diverso ruolo professionale, svolgono pratiche ed attività bionaturali.

4. In fase di prima applicazione della presente legge, e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione dell'elenco regionale di cui al comma 1, lettera b), possono essere iscritti gli operatori che, a fronte della presentazione della documentazione richiesta dal comitato, relativamente a titoli e carriera, vengono considerati idonei all'esercizio dell'attività.

#### TITOLO II

#### CENTRI BENESSERE

#### Art. 6.

##### *Oggetto, finalità ed ambito di applicazione*

1. La presente legge, nell'ambito dei principi di cui all'art. 118, comma 1 della Costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni legislative dello Stato in materia di professioni e di tutela della concorrenza, disciplina l'esercizio delle attività dei centri benessere, non allocati all'interno di strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità).

2. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) lo sviluppo e l'innovazione degli esercizi che a vario titolo svolgono attività finalizzate al mantenimento ed al miglioramento dell'aspetto estetico e della condizione psicofisica della persona;

b) l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di estetica con altre discipline, al fine di rendere un servizio completo e maggiormente qualificato al cliente;

c) la salvaguardia della salute e la sicurezza dei consumatori, attraverso la qualificazione professionale degli addetti dei centri benessere;

d) l'individuazione di strutture che offrano trattamenti diversificati, erogati da personale in possesso di idonea e specifica professionalità, in ambienti dotati di requisiti ed impianti adeguati, secondo le norme di tutela, igiene e sicurezza sia degli operatori che dei clienti.

#### Art. 7.

##### *Definizioni*

1. Per centro benessere si intende una o più unità operative, anche fisicamente distinte, ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale, gestite da un unico soggetto giuridico ed in possesso di specifici requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, in cui vengono effettuati trattamenti estetici, nonché almeno una delle seguenti tipologie di attività o trattamenti:

a) fitness e wellness;

b) tecniche e pratiche bionaturali.

2. Per «trattamenti estetici» si intendono le prestazioni ed i trattamenti disciplinati dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (disciplina dell'attività di estetista), finalizzati in via esclusiva o prevalente a mantenere, migliorare e proteggere l'aspetto estetico della persona.

3. Per «trattamenti fitness e wellness» si intendono le prestazioni ed i trattamenti in cui si utilizzano combinazioni di tecniche di attività motoria per la buona forma fisica della persona, praticate in terra od in acqua, anche tramite appositi attrezzi, individualmente o collettivamente, con tecniche finalizzate al raggiungimento ed al mantenimento del benessere, dell'equilibrio e dell'armonia psicofisica della persona.

4. Per «trattamenti con tecniche bionaturali» si intendono le prestazioni in cui si utilizzano tecniche naturali e bioenergetiche non eseguite con finalità sanitarie, di cura e riabilitazione di patologie, ma esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento o la conservazione del benessere complessivo della persona, come previsto all'art. 2 della presente legge.

5. Nell'ambito del centro benessere, nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, possono essere autorizzate attività cliniche ambulatoriali, per trattamenti diagnostici e terapeutici orientati alla prevenzione ed al trattamento di danni secondari e patologie influenzanti lo stato psicofisico od estetico della persona, nonché prestazioni finalizzate al miglioramento dell'aspetto estetico ed alla eliminazione medico-chirurgica di eventuali inestetismi, operate obbligatoriamente e sotto la loro responsabilità, da personale sanitario regolarmente iscritto all'ordine professionale ed in possesso di adeguata specializzazione.

## Art. 8.

*Beauty farm*

1. Il Centro benessere, così come definito all'art. 7, comma 1, può assumere la denominazione di «beauty farm» esclusivamente qualora, in possesso dei requisiti igienico-sanitari specifici, sia debitamente autorizzato e si avvalga di medici, con una o più specializzazioni, abilitati alla erogazione delle prestazioni di cui all'art. 7, comma 5.

## Art. 9.

*Requisiti soggettivi e professionali per l'apertura e la gestione del centro benessere*

1. L'esercizio delle attività di cui all'art. 7 è riservato a chi è in possesso dei titoli professionali e di studio previsti dalle normative specifiche vigenti e dalla presente legge.

2. Il riconoscimento di titoli professionali e di studio, attestati formativi e certificazioni di competenza, maturati da operatori provenienti da altre regioni italiane o da altri Stati sarà effettuato secondo quanto prevede la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

## Art. 10.

*Requisiti strutturali ed organizzativi per l'apertura e la gestione del centro benessere*

1. L'assessorato alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico, sentito l'assessorato alle politiche per la salute, definisce con apposito atto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le caratteristiche minime di tipo strutturale, tecnologico ed organizzativo che devono possedere i centri benessere per essere autorizzati all'esercizio dell'attività, con riferimento ai trattamenti, alle modalità di erogazione dei relativi servizi, alle norme igieniche e di sicurezza, alle apparecchiature ed agli impianti ed ai requisiti del personale addetto ai centri stessi.

## Art. 11.

*Adempimenti amministrativi per l'apertura del centro benessere*

1. L'attività del centro benessere è intrapresa a seguito di dichiarazione d'inizio d'attività inviata al comune nel cui territorio è ubicata la struttura, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 in materia di tutela dei consumatori, concorrenza e sviluppo di attività economiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Qualora nel centro benessere sia previsto l'esercizio di attività cliniche ambulatoriali, queste non potranno avere inizio se non ad avvenuto conseguimento della relativa specifica autorizzazione sanitaria.

3. Il comune e l'azienda unità sanitaria locale esercitano l'attività di vigilanza e controllo, verificano la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio della struttura.

## Art. 12.

*Sanzioni*

1. Oltre alle sanzioni previste dalle singole leggi che disciplinano le attività esercitate nel centro benessere, in caso di violazione delle norme della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque omette l'invio della dichiarazione di inizio attività del centro benessere, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro. Il contravventore ha l'obbligo di regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni dalla contestazione;

b) chiunque gestisce un centro benessere non corrispondente ai requisiti di legge enunciati nella dichiarazione d'inizio attività, o consente che uno o più trattamenti siano eseguiti da persone prive dei requisiti professionali richiesti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro, con l'obbligo di regolarizzare la propria posizione in un tempo massimo di trenta giorni dalla contestazione;

c) chiunque utilizza abusivamente la denominazione di centro benessere nell'insegna od in qualsiasi altra forma di pubblicità è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro, nonché all'obbligo di effettuare la rimozione di tutte le insegne e le pubblicità abusive.

## Art. 13.

*Disposizioni transitorie*

1. Le strutture esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che utilizzano la denominazione di centro benessere, entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della delibera di cui all'art. 5, comma 1, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge e a presentare apposita dichiarazione d'inizio attività al comune.

## Art. 14.

*Norma finanziaria*

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo, dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna

Bologna, 19 febbraio 2008

ERRANI

(Omissis).

08R0229

LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2008, n. 3.

**Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale parte prima della Regione Emilia-Romagna n. 25 del 19 febbraio 2008*)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna concorre a tutelare, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il centro per la giustizia minorile, i diritti e la dignità delle persone adulte e minori ristrette negli istituti di pena presenti sul territorio regionale, ammesse a misure alternative alla detenzione o sottoposte a procedimento penale. La Regione Emilia-Romagna opera, nel rispetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive integrazioni e modificazioni, e nei limiti della propria competenza, affinché le pene tendano alla rieducazione del condannato, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Costituzione.

## 2. Gli interventi regionali perseguono le seguenti finalità:

a) assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone indicate al comma 1;

b) favorire il recupero ed il reinserimento nella società delle persone assoggettate alle misure limitative e privative della libertà personale.

3. La Regione promuove la collaborazione con gli enti locali, con le Aziende unità sanitarie locali (di seguito denominate «Aziende USL» o «Azienda USL») e con i soggetti di cui all'art. 20 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), quale mezzo fondamentale per l'attuazione degli interventi disciplinati dalla presente legge.

## Art. 2.

*Sistema integrato di intervento*

1. La Regione, al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone di cui all'art. 1 e ridurre il rischio di recidiva, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile, promuove interventi e progetti nell'ambito della pianificazione sociale integrata, in particolare attraverso i Piani di zona di cui all'art. 29 della legge regionale n. 2 del 2003, in armonia con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

## Art. 3.

*Tutela della salute*

1. La Regione tutela la salute delle persone di cui al comma 1 dell'art. 1 attraverso l'attuazione del progressivo trasferimento di ogni competenza in capo al servizio sanitario nazionale della sanità negli istituti penitenziari, così come previsto dal comma 283 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008).

2. La Regione garantisce, secondo modalità concordate con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria e con il centro per la giustizia minorile, nelle more dell'attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 (riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419), l'assistenza farmaceutica e specialistica, attraverso le Aziende USL e le Aziende ospedaliere. In particolare, nelle modalità concordate si definiscono le risorse finanziarie, tecnologiche e professionali che il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile mettono a disposizione, nonché le risorse regionali.

3. Nell'ambito della tossicodipendenza la Regione indirizza e promuove la realizzazione, presso le Aziende USL, sedi di istituti penitenziari, di equipe integrate, assicurando le prestazioni di assistenza ai detenuti ed agli internati, anche attraverso la definizione di protocolli operativi omogenei. Nei confronti dei soggetti in area penale esterna, la Regione indirizza e promuove l'intervento dei servizi territoriali per le dipendenze delle Aziende USL.

4. La Regione garantisce altresì gli interventi di prevenzione sanitaria, ivi compresi gli interventi di profilassi delle malattie infettive.

5. La Regione, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, con i Dipartimenti di salute mentale delle Aziende USL e con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, promuove iniziative e progetti finalizzati alla presa in carico degli internati dell'Ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia, al fine di facilitare la revoca anticipata della misura di sicurezza stessa, la cura, in ambiente libero od in struttura a custodia attenuata, dell'infermità psichica degli internati, nonché al fine di favorire il reinserimento nella comunità della nostra regione, se residenti nel nostro territorio, o facilitarne il rientro nelle comunità di provenienza, se residenti in altre regioni.

## Art. 4.

*Attività trattamentali e socio educative*

1. La Regione promuove interventi e progetti, intra ed extra murari, volti al sostegno ed allo sviluppo del percorso di reinserimento sociale dei detenuti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a:

a) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la famiglia d'origine, con particolare attenzione alla tutela del ruolo genitoriale e della relazione figli-genitori;

b) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con la comunità esterna;

c) coordinare i progetti pedagogici adottati dai singoli istituti penitenziari e dai servizi del centro per la giustizia minorile con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003;

d) favorire l'accesso degli ex-detenuti agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed ai contributi del fondo per l'accesso all'abitazione in locazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).

3. Per una efficace realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene il coordinamento e l'integrazione tra i servizi sociali degli enti locali, il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile, le associazioni di volontariato e gli altri soggetti pubblici e privati interessati alle politiche di inclusione sociale dei detenuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli finalizzati a favorire le intese per la realizzazione di una proficua azione integrata.

4. La Regione promuove l'attività degli sportelli informativi all'interno degli istituti penitenziari allo scopo di:

a) garantire maggiormente i detenuti;

b) favorire l'attività degli operatori penitenziari;

c) favorire le attività di accompagnamento e di accoglienza dei detenuti prossimi alla fine della pena;

d) sostenere gli interventi di mediazione socio-sanitaria e di mediazione culturale di cui all'art. 1, comma 5, lettera p) della legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).

5. La Regione, al fine di porre attenzione alle problematiche relative alle vittime del reato e per ampliare spazi alternativi alle misure privative della libertà personale, sostiene, anche in via sperimentale, l'organizzazione e la realizzazione di interventi e di progetti di mediazione penale, con particolare attenzione all'area dei minori, anche attraverso specifici provvedimenti della giunta regionale.

## Art. 5.

*Attività di sostegno alle donne detenute*

1. La Regione promuove iniziative e progetti finalizzati alle esigenze specifiche delle donne detenute.

2. La Regione, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle Aziende USL e dei soggetti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 2 del 2003, sostiene iniziative atte a favorire misure alternative alla detenzione per le donne detenute con figli minori, in armonia con la legge 8 marzo 2001, n. 40 (misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori).

3. Per la popolazione carceraria femminile si provvede ad attivare progetti tendenti a migliorare le condizioni di vita all'interno del carcere con opportuni interventi di assistenza sanitaria specialistica e di prevenzione mirata particolarmente ai problemi della donna.

#### Art. 6.

##### *Attività di istruzione e formazione*

1. La Regione, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile promuove il diritto di accesso ai percorsi di alfabetizzazione, di istruzione e formazione professionale, sia all'interno degli istituti penitenziari che all'esterno, con particolare attenzione ai corsi di lingua italiana rivolti alla popolazione straniera.

2. La Regione concorre, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile, alla programmazione di interventi formativi integrati, assicura il coordinamento fra gli attori dei diversi sistemi coinvolti nell'offerta di istruzione e formazione professionale, così come previsto dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

3. La Regione, nel processo di istruzione e formazione professionale, favorisce la partecipazione dei soggetti istituzionali, dei soggetti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 2 del 2003 e di altri soggetti comunque interessati, realizzando interventi che tengano conto delle esigenze e delle tendenze del mercato del lavoro locale.

#### Art. 7.

##### *Formazione congiunta degli operatori*

1. Ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 12 del 2003, la Regione sostiene, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile, percorsi di aggiornamento a carattere interdisciplinare rivolti agli operatori dell'amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile, dei servizi territoriali pubblici e privati, nonché delle associazioni di volontariato, come previsto dall'art. 8 della legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della legge regionale 31 maggio 1993, n. 26)).

#### Art. 8.

##### *Attività lavorativa*

1. La Regione, d'intesa con il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria ed il centro per la giustizia minorile, e con il coinvolgimento degli enti locali, delle Aziende USL, delle associazioni di volontariato e di altri soggetti pubblici e privati interessati, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, prevedendo forme di integrazione con i servizi per l'impiego già presenti sul territorio, così come previsto dalla legge 22 giugno 2000, n. 193 (norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti) e dalla legge regionale 1º agosto 2005, n. 17 (norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e della regolarità del lavoro).

2. La Regione, in particolare, promuove progetti specifici, anche sperimentali, al fine di favorire la partecipazione di persone sottoposte a misure privative e limitative della libertà personale ad attività di imprenditorialità sociale.

3. La Regione, tramite gli strumenti di cui all'art. 9 della legge regionale n. 17 del 2005, sostiene il reinserimento sociale delle persone di cui al comma 1 dell'art. 1, ammesse al lavoro esterno ex art. 21 della legge n. 354 del 1975, inerente l'ordinamento penitenziario, od ammesse ad altre misure alternative che richiedano il lavoro come elemento fondamentale del trattamento. Eroga altresì a favore dei loro datori di lavoro gli incentivi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 17 del 2005.

4. Nei limiti e con le modalità indicate dall'art. 11 della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 (norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381), la Regione favorisce la stipulazione di apposite convenzioni fra le amministrazioni pubbliche attive nei settori disciplinati dalla presente legge e le cooperative sociali, per la gestione e fornitura dei beni e servizi.

#### Art. 9.

##### *Funzioni di coordinamento e di controllo*

1. La Regione promuove il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali per l'attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La giunta regionale attiva procedure volte alla stipulazione di protocolli d'intesa con il Ministero della giustizia, nei quali siano individuate le azioni e gli interventi che la Regione ed il Ministero realizzano a favore dei minori imputati di reato e degli adulti sottoposti a misure penali restrittive e limitative della libertà, nonché le procedure di collaborazione e coordinamento tra le due amministrazioni.

3. Annualmente la giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione contenente lo stato delle iniziative specificamente rivolte alla popolazione carceraria della regione. In tale relazione, inoltre, la giunta informa sullo stato delle infrastrutture carcerarie, fornisce dati sugli indici di affollamento, sulla provenienza dei detenuti, sulle diverse tipologie di reato, sullo stato di salute dei detenuti, con particolare riferimento alla casistica delle patologie più gravi, sul livello di alfabetizzazione, sulle problematiche del lavoro e emergenze di carattere sociale rilevate.

4. Le iniziative di cui al comma 3 riguardano in particolare:

- a) l'entità e l'origine delle risorse utilizzate;
- b) le misure adottate a sostegno della possibilità dei detenuti di fruire di regimi alternativi alla detenzione;
- c) le politiche svolte in campo sanitario;
- d) le misure effettuate, con fondi propri e con risorse comunitarie, nel campo delle politiche formative, del lavoro, dell'integrazione culturale e sociale dei detenuti;
- e) l'entità e la tipologia delle commesse regionali riguardanti il lavoro svolto dai detenuti all'interno ed all'esterno delle strutture penitenziarie, nonché gli interventi attuati nel campo dell'edilizia penitenziaria.

#### Art. 10.

##### *Ufficio del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale*

1. È istituito l'ufficio del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato «Garante», al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze regionali, i diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei centri di prima accoglienza e nei centri di assistenza temporanea per stranieri. Le funzioni di garanzia verso i minori sono svolte in stretta collaborazione con il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza).

2. Il garante è scelto tra personalità con comprovata competenza in ambito penitenziario, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani. Deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.

4. Il garante è nominato con atto dell'assemblea legislativa regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, resta in carica fino alla nomina del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve essere nominato il nuovo garante.

5. L'assemblea legislativa, su proposta dell'ufficio di presidenza, disciplina con proprio atto il trattamento economico, la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del garante regionale.

Art. 11.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o con l'istituzione di apposite

unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 19 febbraio 2008

ERRANI

*(Omissis).*

**08R0228**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-016) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregoriotti, 6	091	6859904	6859904
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**  
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**  
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 8 0 4 1 9 \*

€ 2,00